

GIOVANNI VALCAVI

PROPOSTE DI RIFORMA  
DEL PROCESSO CIVILE  
VISTE DA UN AVVOCATO

*Nel ricordo di  
Enrico Allorio  
amico e Maestro*



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

1995

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© Copyright 1995 by CEDAM - Padova

ISBN 88-13-19393-9

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro.

*Stampato in Italia - Printed in Italy*

---

Fotocomposizione Elettronica Composystem - Padova

*Nel ricordo di  
Enrico Allorio  
amico e Maestro*

# I N D I C E

<i>Presentazione</i> .....	Pag.	IX
----------------------------	------	----

## Parte Prima

### RELAZIONI INTRODUTTIVE E CRITERI DIRETTIVI DELLE PROPOSTE DI MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

I.	Disposizioni generali .....	Pag.	3-12
II.	Del procedimento davanti al Tribunale ..	»	13-28
III.	Del procedimento davanti al Pretore ed al giudice di pace .....	»	29-31
IV.	Delle impugnazioni in generale .....	»	33-35
V.	Dell'appello .....	»	37-40
VI.	Del ricorso per Cassazione .....	»	41-43
VIII.	Norme per le controversie in materia di lavoro .....	»	45-46
IX.	Del processo esecutivo .....	»	47-66
	Intervento al IV° Convegno Nazionale delle Camere civili tenutosi in Milano il 2-3 giugno 1995 .....	»	67-74

## Parte Seconda

### ARTICOLATO DELLE DIVERSE PROPOSTE DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE

Libro I° .....	Pag.	77-84
Libro II° .....	»	85-111
Libro III° .....	»	113-131

## PRESENTAZIONE

*L'autore esercita l'avvocatura da oltre 40 anni.*

*Egli si è sempre interessato ai problemi del processo e nel corso del tempo ha pubblicato numerosi scritti sulle principali riviste (Rivista di diritto processuale, Foro italiano, Giurisprudenza italiana, Rivista trimestrale ed altre) intorno alle strutture giudiziarie ed a casi clinici.*

*Ha recentemente raccolto tali scritti nel volume "Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile" con presentazione del compianto prof. Enrico Allorio, edito nel 1994 per i tipi della CEDAM.*

*Nel 1991 ha avuto occasione di partecipare ai lavori della Commissione Giustizia del Senato "sul giudice di pace" e fare verbalizzare il proprio dissenso di fondo e le proprie critiche intorno a tale istituto.*

*Da alcuni mesi è stato chiamato a far parte, come avvocato, della Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura civile presieduta dal prof. Tarzia.*

*Nel corso dei lavori, sin qui svoltisi, ha sottoposto a rimeditazione i temi di fondo del processo civile, che ora si trova prossimo al suo collasso.*

*Egli ha avanzato una serie di proposte, quali il riordino dell'ordinamento giudiziario, la limitazione della competenza per valore del giudice di pace, la valorizzazione e la estensione di*

*quella del pretore a £. 50 milioni e di quella per materia a tutte le esecuzioni mobiliari ed immobiliari ed alle opposizioni del debitore e di terzi alla esecuzione ed agli atti esecutivi, la conservazione dell'attuale articolazione tra istruttore e collegio nei tribunali, la conservazione dell'effetto sospensivo dell'appello.*

*Un problema importante, secondo lui, e che ha formato oggetto di un'altra serie di proposte, è quella di semplificare e snellire il processo avanti i tribunali e le corti d'appello, nell'ottica di privilegiare l'ottenimento "della decisione di merito" rispetto a coerenze teoriche riguardanti le regole ordinamentali e così di evitare il troppo ed il vano.*

*Il risultato di queste proposte viene raccolto in questo scritto.*

*Esse sono state accolte dalla Commissione solo per una modesta parte e l'impianto di fondo della novella e delle strutture è rimasto quello previsto dalle norme emanate.*

*Il legislatore, tuttavia, non ha neppure atteso che la Commissione ministeriale completasse i propri lavori ed ha anticipato la entrata in vigore della novella, del giudice di pace e la istituzione addirittura di uffici stralcio per i processi pendenti.*

*Queste misure sono destinate solo a mostrare quanto lungo sia il cammino percorso nell'allontanamento dai principii della giurisdizione ed offrirà ai cittadini, per il futuro, un quadro di garanzie così povero e dequalificato da equivalere ad un sostanziale diniego di giustizia. Esso per altro non curerà i mali che hanno solo cause organizzative.*

*I recenti provvedimenti di cui al d.l. 21.4.1995 n. 121 e al più recente d.l. 21.6.95 n. 238, costituiscono l'epilogo di un processo che intende il compito di rendere giustizia come attività puramente amministrativa, affidata al giudice monocratico, come unico arbitro, con un impressionante affievolimento delle garanzie delle parti e del doppio grado di giurisdizione.*

*È così entrato in vigore il giudice unico nei tribunali senza che si sia tenuto conto delle perplessità manifestate ai suoi tempi dal Calamandrei, sulla esistenza di quella tensione morale che ne costituisce l'indefettibile requisito.*

*E parimenti la esecutività della sentenza di 1° grado disincentiva l'interesse al rispetto del doppio grado di giurisdizione.*

*Da ultimo è stato introdotto l'art. 186 quater che degrada la*

*pronuncia motivata al rango di una ordinanza esecutoria di pagamento e di consegna, basata esclusivamente sul convincimento del giudice che sia stata raggiunta la prova.*

*Si ha qui l'epilogo di quell'atteggiamento di insofferenza verso l'obbligo costituzionale del motivare la pronuncia che è stato portato avanti da esponenti di un certo settore della magistratura attraverso la pretesa a limitare la motivazione solo alle cause complesse e non a quelle semplici e addirittura a ridurre la motivazione ad un mero richiamo per relationem agli scritti difensivi della parte vincente.*

*In tal modo il giudice si sottrae perfino al dovere di una verifica di essersi formato un convincimento rigoroso.*

*Occorre riconoscere che l'avvocatura recupera ora un grosso ritardo nella partecipazione al dibattito sulle riforme che sono gravemente sbilanciate a favore della conservazione del "hortus clausus" dei giudici così lontano dai principii che regolano il rapporto di pubblico servizio.*

*L'ordinamento entra in vigore senza che i parlamentari, legati all'avvocatura ed agli interessi generali che essa esprime, abbiano fatto tempestivamente qualche cosa di significativo per impedirlo o modificarlo.*

*I rimedi ai quali è ricorso il legislatore, concretantisi nell'impiego di giudici precari di seconda mano (quali i giudici di pace) con una preparazione in molti casi frutto di una formazione affrettata, privi di prospettive di carriera e di una retribuzione incentivante, ed ancor più le misure che svuotano l'interesse ad una sentenza motivata ed al rispetto del doppio grado, dequalificano in modo impressionante il servizio pubblico della giustizia.*

*Talune correnti della magistratura ed ambienti politici ad essa vicini, hanno opposto una pregiudiziale resistenza a rimuovere le cause organizzative, con rimedii organizzativi, quali l'adeguamento degli organici con la copertura straordinaria dei posti attraverso leve per concorso da chi esercita le professioni legali come fecero in altri tempi i Guardasigilli Mortara e Togliatti.*

*E tuttavia si pensa di risolvere i problemi attraverso leve di vice-pretori onorari tratti dal ceto forense, in posizione subalterna ed ancillare rispetto ai giudici ordinari, le cui schiere dovreb-*

## PRESENTAZIONE

*bero continuamente esser contenute di numero ed alimentate da giovani al primo concorso ed al primo impiego.*

*I provvedimenti entrano in vigore senza neppure attendere l'esaurimento dei lavori da parte della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Tarzia.*

*I più recenti emendamenti che propongono la riduzione della competenza dei giudici di pace e il nuovo testo dell'art. 183 c.p.c., in corso di discussione, correggono la evidenza di alcuni eccessi, ma non mutano significativamente il quadro e le prospettive complessive e con esse, la attualità del discorso, qui avanzato.*

*Questo complesso di circostanze e la dubbia attuazione dei lavori della Commissione, induce l'autore a render note le proposte da lui avanzate e le sue prese di posizione al Convegno nazionale dell'Unione delle Camere Civili tenutosi a Milano il 2 e 3 giugno scorsi.*

*L'autore si augura che l'avvocatura, in vista del prossimo dibattito parlamentare sulla conversione del decreto in legge, riprenda in mano il dibattito intorno a quel che "occorre fare" nell'interesse del Paese nel rispetto delle proprie tradizioni ispirate alla civiltà del diritto e che a tale fine orienti l'impegno degli esponenti parlamentari, ad essa legati.*

*Con questi propositi egli affida alla meditazione dei lettori, come spunto propositivo, il contenuto di questa fatica.*

*L'autore, da ultimo, ringrazia quanti gli diedero consigli e tra questi, in particolare, i Presidenti di tribunale dott. Giovanni Vigna e Paolo Aliquò Mazzei, gli esponenti del libero Sindacato Ufficiali Giudiziari, ed i Colleghi delle Camere Civili italiane.*

*Varese, 30 giugno 1995*

*Avv. Giovanni Valcavi*

Parte Prima

RELAZIONI INTRODUTTIVE  
E CRITERI DIRETTIVI  
DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

### *“DISPOSIZIONI GENERALI”*

#### *(LIBRO I°)*

1. Da anni il Paese ha acquisito la consapevolezza che la grave crisi del processo civile ha cause essenzialmente organizzative. L'incremento della litigiosità dall'entrata in vigore del codice nel 1942 al 1982 era stimata intorno al 300% con aumenti significativi negli anni posteriori.

Questo fenomeno trova la sua origine nello sviluppo economico del paese (basti pensare agli indici della circolazione stradale) e nell'accesso dei numerosi ceti popolari al servizio della giustizia.

L'organico complessivo degli addetti “alla giudicante civile e penale” è tuttavia rimasto fermo intorno a poco più di 6000 giudici ed è assolutamente inadeguato rispetto all'aumento della domanda di giustizia.

Operando un confronto con paesi a noi vicini (delle nostre dimensioni) si nota che la Germania ha un numero di giudici più che doppio.

Procedendo all'analisi di qualche dato, con riguardo al periodo '87-'91 si rileva che i processi di nuova formazione annua (c.d. sopravvenuti) di 1° grado erano pari a 951.000 (cioè 17 per mille abitanti) e quelli pendenti (cioè comprensivi dell'arretrato) erano 1.885.000 (pari a 34 per mille abitanti).

Il carico medio, nel predetto quinquennio, dei “processi sopravvenuti” era intorno a 703 per ogni pretore ed a 287 per ogni giudice di Tribunale (come se questo fosse già organizzato sulla base del giudice unico), mentre quello dei processi pendenti era intorno a 946 per ogni pretore ed a 871 per ogni giudice di Tribunale.

La quantità dei processi che “si esaurisce” ogni anno (con o senza decisione) è sotto il livello di quelli che sopravvivono e così l’arretrato è in continuo incremento.

Nelle preture il 50% dei processi esauriti è definito con decisione, ma nei tribunali esso scende al 35%, mentre nelle Corti d’appello la percentuale sale all’80%.

Appare perciò oltremodo modesta nelle attuali condizioni, la capacità delle nostre preture e tribunali ad esaurire con decisione i processi civili.

All’inadeguatezza degli organici si devono aggiungere le altre gravi carenze organizzative, quali una scarsa razionalizzazione del lavoro, la mancanza di effettivi controlli sulla durata, sull’osservanza del rispetto dell’orario di lavoro, sulla produttività e l’indebolimento del potere gerarchico negli uffici, mentre nel Consiglio Superiore della Magistratura manca perfino un ufficio “Tempi e metodi”.

Gli stessi dati quantitativi sono scarsamente conosciuti o lo sono in modo inadeguato e le varie riforme avviate o anche solo progettate non sono precedute da stime anche solo approssimative sulla distribuzione del carico di lavoro tra i vari uffici e da una simulazione dei loro effetti.

Una riprova al riguardo è data dalla tendenza codificata dalle norme transitorie (così l’art. 90 legge 353/90) a prevedere che le procedure proseguano presso gli uffici di originaria appartenenza anche se divenute di importanza bagatellare.

Norme di questo genere fanno concludere che le riforme avviate non sono destinate a deflazionare il carico eccessivo di contenzioso dei vari uffici e ciò continuerà per molti anni, fino all’esaurimento dell’arretrato.

2. Una situazione così grave richiede anzitutto un'adeguamento degli organici e una sollecita copertura dei posti relativi, come misura prioritaria.

Tuttavia esse incontrano ormai, da anni, le resistenze dello spirito corporativo degli organismi associativi dei giudici.

In questo senso vanno lette le resistenze a misure che favoriscano l'accesso alla magistratura di appartenenti alle professioni legali (sulla base dei buoni risultati di analoghi rimedi esperiti a suo tempo dai Guardasigilli Mortara e Togliatti).

La conseguenza di questo stato di cose è che gli organici sono fermi a livello di decenni scorsi ed il reclutamento è limitato a giovani "al primo concorso ed al primo impiego", pressoché digiuni delle complesse vicende della vita, come un ex Presidente della Repubblica ebbe a denunciare.

La selezione avviene attraverso esami nozionistici in materie non sempre attuali, senza un preventivo esame psicotecnico attitudinale, per saggiare la dote di equilibrio così preziosa nel giudice, come avviene nelle nostre imprese.

La tendenza del legislatore è stata sin qui quella di ricorrere ad espedienti quale quello di affidare il delicato ufficio "del giudicare" a giudici di seconda mano, cioè a persone anziane anche se volonterose (in buona parte pensionati) che ormai serbano lontani ricordi della preparazione universitaria, con esperienze recenti estranee all'attività giudiziaria e con un compenso a cottimo oltremodo modesto.

L'esempio emblematico al riguardo è costituito dai giudici di pace di cui alla l. 20.XI.1991 n. 371 di cui diremo.

La stessa strada è stata percorsa or ora dai d.l. n. 121 del 21.4.1995 e n. 238 del 21.6.1995 con i recenti provvedimenti che costituiscono il riconoscimento dell'impotenza dello Stato e della mancanza di volontà politica di fronte alle resistenze sopra accennate, malgrado le più pessimistiche previsioni sulla sorte della giustizia civile.

Tale significato hanno le misure estemporanee ed avvilenti della giurisdizione, quale la istituzione di un ufficio-stralcio per i processi pendenti, l'attribuzione dell'imponente arretrato (pari ora a oltre 900 processi per ogni pretore e a circa 1000 per ogni giudice di tribunale) solo alla metà dei magistrati, ricorrendo alla loro integrazione con vice-pretori onorari, cui non si offrono prospettive di carriera e una adeguata remunerazione e che si pensa di reclutare dalle professioni legali.

Lo Stato qui fa leva sullo spirito di servizio dei professionisti, ma non tanto da favorire il loro accesso alla magistratura, che rimane quindi un hortus clausus per giovani "al primo impiego", dopo un esame nozionistico.

Il carico di lavoro pro-capite, a seguito di questi provvedimenti (incidendo su metà degli organici), è destinato a raddoppiare e con esso i tempi lunghi della giustizia civile.

Un altro espediente estemporaneo è costituito dalle norme della legge 353/90 che hanno soppresso la collegialità nei tribunali ed hanno imposto la esecutorietà delle sentenze di 1° grado.

Per colmo della sorte e come contropeso ad un sommario giudizio di 1° grado, è stata prevista la trattazione e la istruttoria collegiale in appello, prestando ossequio alle ricorrenti aspirazioni ad un processo orale e concentrato, lontano dalle risorse disponibili. Codeste misure si sostanziano in un diniego di giustizia da un lato e in uno spreco privo di senso, dall'altro, perché esse intervengono oltre tutto dopo che la sentenza di 1° grado è esecutiva o addirittura è già stata eseguita.

3. In genere si avvertono (secondo l'opinione dello scrivente) le seguenti esigenze in materia di strutture giudiziarie:
- la adozione di criteri razionali nella distribuzione del carico di lavoro in essere (non solo di quello di nuova formazione), così modificando le norme transitorie;
  - la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali dei giudici di pace, dei pretori e dei tribunali, sulla base della popolazione che viene servita;

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- la riduzione dell'eccessiva competenza dei giudici di pace e la modifica dei loro requisiti così da favorire l'accesso a giovani laureati, alla ricerca di un lavoro desiderabile anche attraverso incentivi di carriera;
- la valorizzazione del pretore ampliandone la competenza;
- la conservazione delle garanzie della collegialità e dell'effetto sospensivo dell'appello.

Soprattutto per far fronte alla grave crisi presente della giustizia civile, occorrono *misure straordinarie di ampliamento degli organici* e di mobilitazione dei professionisti legali (attraverso concorsi riservati) per la loro copertura.

Ove si perseveri nelle attuali condizioni si accentuerà la fuga dalla giustizia pubblica in direzione di quella privata e così degli arbitrati con grave compromissione di una funzione fondamentale dello Stato.

4. Alle misure organizzative concernenti le strutture giudiziarie sopra descritte, occorre accompagnare il ripensamento di alcune scelte di fondo del codice in vigore e l'adozione di misure innovative su taluni problemi nodali.

La attuale disciplina dell'astensione e della ricusazione del Giudice civile (quest'ultima è affidata agli altri componenti del medesimo tribunale) offre scarse garanzie alle parti e non risponde alle attese di garanzia circa l'imparzialità del giudice.

Ognuno avverte che la legge sulla responsabilità civile del giudice, ormai, è un ricordo del passato.

Il rimedio va rinvenuto nel sintonizzare le norme del codice di procedura civile con quelle in atto nel processo penale (art. 36 lettera h e 40 c.p.p.).

Il sistema introduttivo della novella processuale 353/90 si basa su un insieme rigido di "preclusioni", non solo a proporre domande ed eccezioni nuove, ma anche a produrre documenti e dedurre istanze istruttorie, la cui esistenza e decisività sia stata scoperta dopo che è maturata la preclusione.

L'estensione delle preclusioni appare eccessiva considerando che le stesse costituiscono la espressione di una logica penale che va in direzione opposta allo scopo tipico del processo.

Le "preclusioni" (come a suo tempo rilevò il Calamandrei) obbligano il difensore ad indovinare le mosse della controparte.

Appare per altro problematico che esse producano i risultati attesi. Un'alternativa più incisiva rispetto ad un tale sistema, sembra una scelta che privilegia opzioni più liberali e meno rigide in fatto di preclusioni (quanto meno a produrre e dedurre istanze istruttorie) e tuttavia fosse contro-bilanciata dall'onere posto a carico di chi se ne giova dall'onere di rimborsare (indipendentemente dalla soccombenza) le spese ripetibili ed irripetibili che "inutilmente" ha fatto sopportare alla controparte.

Essa rappresenterebbe un disincentivo assai più efficace, perché opera in concreto sugli interessi delle parti e così sulla distribuzione delle spese; attraverso la modifica dell'art. 92 c.p.c.

Il problema di *fondo*, nelle odierne condizioni e stante la lunga durata attuale delle procedure, è quello di operare una *scelta* in ordine a *quali interessi delle parti si intendono privilegiare*: se cioè l'interesse ad una pronuncia "di merito" in termini ragionevoli, anche a costo di sacrificare alcune "coerenze" concernenti il rapporto processuale o gli interessi delle parti al rigoroso rispetto di queste ultime.

Torna qui a proposito l'antico apoftegma che "il meglio è nemico del bene".

Ad avviso dell'autore di queste proposte bisogna porsi l'obiettivo di *semplificare* al massimo le regole procedurali e di evitare ogni tentazione che faccia perdere tempo, pur nella salvaguardia delle fondamentali garanzie della giurisdizione (giudice collegiale nei tribunali ed effetto sospensivo dell'appello).

Questa esigenza di semplificazione induce ad esempio ad *uniformare* la disciplina delle varie forme di incompetenza ed a *prevedere* che i provvedimenti che dichiarano la

incompetenza, la litispendenza, la continenza e la connessione siano dati *con ordinanza* invece che con sentenza impugnabile.

La stessa esigenza suggerisce la *soppressione* del regolamento facoltativo di competenza ex art. 43 c.p.c. e del *confitto di competenza* ex art. 45.

Nei casi sopra indicati, infatti, l'impugnabilità della sentenza allontana la decisione di merito a tempi indefiniti, senza un apprezzabile interesse.

Per la stessa ragione sembra preferibile che anche una *pronunzia che non esaurisca il processo* sia data in forma di ordinanza e non di sentenza, così modificando l'art. 279, 2° comma - n. 4 c.p.c.

Oggi giorno l'attività delle parti nella trattazione della causa appare molto disordinata e si traduce in una serie infinita di rinvii per ottenere dal Giudice la autorizzazione a scambiare "scritti" difensivi.

Sembra opportuno che la stessa legge fissi l'alternanza delle cadenze per lo scambio di scritti difensivi, e che i difensori se li abbiano a scambiare anche via fax.

È ragionevole ridurre la presa di contatto col giudice a quando sorge l'esigenza che lo stesso adotti un provvedimento vuoi per ammettere le prove, vuoi per fissare l'udienza di discussione della causa.

Ragioni di economia inducono a *conservare la reclamabilità* al Collegio dei provvedimenti dell'istruttore in materia di prove (nei tribunali) e ad estenderla contro le ordinanze erranee di interruzione o di sospensione del processo.

La disciplina delle notifiche degli atti giudiziari va integrata con norme suggerite dall'esperienza.

#### CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

La disciplina deve essere improntata ai seguenti criteri:

1. *Sulle strutture giudiziarie in genere:*

- Va rifatta la geografia giudiziaria, prevedendo che ad ogni giudicatura di pace corrisponda in via di massima una popolazione intorno a 20.000 abitanti, ad ogni pretura una popolazione intorno agli 80.000 abitanti e che ogni circondario di Tribunale abbia una estensione corrispondente alle odierne provincie, salvo il caso che essa superi 1.000.000 di abitanti, nel qual caso ci sarà un circondario per ogni milione di abitanti o frazione residua superiore ai 500.000 abitanti.
2. *Sui diversi giudici:*
- limitare la competenza per valore del giudice di pace a £. 5.000.000 sopprimendosi le maggiori previsioni e la giurisdizione penale.
  - Stabilire tra i requisiti che il giudice di pace non deve avere un'età superiore a 40 anni e deve essere eletto dagli elettori compresi nel Comune della giudicatura o dai Consigli comunali rispettivi.  
Norme di cui si propone la modifica: art. 7 c.p.c., 4 - 1° comma, 5 lett. a, l. 21.11.91 n. 374;
  - ampliare la competenza per valore del pretore a £. 50 milioni, quella per materia alle controversie in materia di regolamento di confini, di diritti di uso, di usufrutto, di servitù e di usucapione.
  - Estendere la competenza per materia anche agli appelli contro le sentenze del giudice di pace, sottraendole ai tribunali, nonché fare del pretore il giudice unico di tutte le espropriazioni, comprese le immobiliari, le opposizioni a precetto, agli atti esecutivi, alla esecuzione, quelle di terzo, qualunque ne sia il valore.  
Norme di cui si propone la modifica: art. 8, 16, 17;
  - per i tribunali, ripristinare la precedente articolazione tra giudice istruttore e collegio, con soppressione del giudice unico di tribunale.
  - Prevedere che il Presidente del tribunale, nelle cause da lui ritenute particolarmente importanti o delicate, su istanza di parte, possa disporre che la trattazione, la istruzione e la discussione avvenga avanti l'intero collegio.

#### DISPOSIZIONI GENERALI

- Sottrarre al tribunale la competenza a decidere gli appelli contro la decisione del giudice di pace e quella sulle querele di falso.  
Norme di cui si propone la modifica: art. 9 c.p.c., art. 90, legge 353/90.
  - Affidare anche le cause arretrate al giudice competente secondo le nuove regole, salvo il caso che quello precedente abbia provveduto sui mezzi di prova o la causa sia in fase conclusiva.  
Norme di cui si propone la modifica: art. 90 L. 353/90.
3. *Sulla disciplina dell'astensione e della ricsuzione:*
- estendere l'obbligo dell'astensione del giudice al caso di cui abbia manifestato prima della decisione, senza esservi tenuto, il proprio convincimento sui fatti oggetto della causa;
  - prevedere che sulla ricsuzione del giudice di pace decida il pretore, su quella del pretore decida il tribunale, su quella di un giudice o dell'intero tribunale decida la Corte d'appello, su quella del giudice d'appello o di Cassazione decida una sezione diversa da quella di sua appartenenza.  
Norme di cui si propone la modifica: art. 51 e 53 c.p.c. in sintonia con gli artt. 36 e 40 c.p.c.
4. *Sulla disciplina delle modificazioni della competenza, delle pronuncie in materia di incompetenza e dei regolamenti di competenza:*  
Sembra ragionevole prevedere:
- un uniforme momento preclusivo sia per l'eccezione sia per il rilievo d'ufficio della incompetenza per materia, valore e territorio, anche nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.;
  - estendere a tutte le ipotesi di eccezioni di incompetenza, l'onere di indicare il giudice ritenuto competente e la possibilità che l'attore vi aderisca. In questo caso il provvedimento del giudice deve rivestire la forma di ordinanza e non di una sentenza impugnabile;

- escludere che il giudice, nel caso di una eccezione di compensazione ex art. 35 c.p.c. debba rimettere la causa a quello che sarebbe competente per il maggior valore del contro-credito;
- prevedere che le pronunce di litis-pendenza e continenza ex art. 39 c.p.c. nonché quelle di connessione ex art. 40 siano date con ordinanza e non con sentenza impugnabile;
- sopprimere il regolamento facoltativo di competenza di cui all'art. 43 c.p.c. e del conflitto di competenza di cui all'art. 45 c.p.c.;
- prevedere che la pronuncia sulla competenza ex art. 44 c.p.c. e quella sul regolamento di competenza ex art. 49 c.p.c. operino anche in un nuovo processo che fosse introdotto tra le stesse parti, dopo la estinzione di quello in cui sono state adottate.

5. *Sulla disciplina in materia di notifica:*

- estendere la competenza a notificare gli atti per posta ad ogni ufficiale giudiziario, anche indipendentemente dall'ufficio e dalla circoscrizione cui sia addetto;
- estendere la possibilità di notifica alle persone fisiche anche sul luogo di lavoro e per le persone giuridiche anche al portiere dello stabile, se pur non fosse dipendente;
- prevedere che la notifica a mani di estranei avvenga in busta chiusa;
- sopprimere la necessità del doppio accesso per l'affissione dell'avviso di deposito alla Casa comunale ex art. 140 c.p.c.;
- sopprimere la necessità della notifica al P.M. per i militari in servizio limitandolo alla consegna al Comandante del corpo.

Norme di cui si propone la modifica: art. 137 - 2° comma; 139 - 1° e 2° comma; 140; 145 e 146 c.p.c.

"DEL PROCEDIMENTO DAVANTI  
AL TRIBUNALE"

(LIBRO II° - TITOLO I°)

I. Le maggiori *crepe* della giustizia civile sono emerse nei processi avanti i nostri tribunali e si sono manifestate nello spreco di attività processuale e nell'*eccessiva durata* dei procedimenti, che è stata censurata anche a livello internazionale.

Un intervento sulla disciplina presente del modello legislativo, finalizzato a *recuperare snellezza e tempi morti* delle procedure, può sensibilmente migliorare lo stato presente. Alla base di lungaggini e di carenze di razionalità delle nostre procedure, possono porsi, tra gli altri, i seguenti fattori:

- il sistema della *citazione ad udienza fissa* ad iniziativa delle parti sulla base del calendario giudiziario annuo delle prime udienze, che determina *l'accumulo* di una grossa quantità di procedure per i giudici, *al di fuori* di qualsiasi *programmazione ed organizzazione di lavoro*.

- Una concezione ed attuazione *distorta dell'oralità* della trattazione, di cui all'art. 180 c.p.c. che si traduce *nella partecipazione ad udienze avanti il giudice solo per ottenere l'autorizzazione e scambiare memorie scritte*, con grosse perdite di tempo per tutti.

- *La mancanza di una direzione efficiente del processo da*

pate dell'istruttore, su cui faceva leva l'*art. 175 c.p.c.* e che a causa della mole e sovente della relativa conoscenza della causa, indulge ai continui rinvii richiesti dai patroni e che sono causa di dispersione del processo.

– Una *eccessiva tutela formalistica* delle regole puramente procedurali che emerge dall'adozione di sentenze impugnabili, con conseguenti lunghi intervalli di procedure di impugnazione, per decisioni riguardanti il processo e non il merito (è il caso delle pronunce di continenza ex art. 39 - 2° comma, di connessione ex art. 40 - 1° comma c.p.c.).

– L'*accavallarsi e sovrapporsi di una pluralità di mezzi di impugnazione* avverso decisioni che attengono solo alla procedura, come i regolamenti di competenza e gli appelli ordinari rimessi alla pura discrezione delle parti.

– Il fatto che la scelta dell'*udienza finale di conclusione* della procedura sia rimessa alla pura discrezione del giudice onerato della stesura della pronunzia, al di fuori di qualsiasi controllo programmatico del lavoro da parte dei suoi superiori.

– La indulgenza a proposito dei "nova", di deduzioni istruttorie e di produzioni documentali nuove, che rimettono in discussione il thema decidendum ed il thema probandum e l'ordine nel processo.

– Più in generale il fatto che una volta introdotta la procedura questa è destinata a perpetuarsi senza la previsione di adeguate e razionali cause di perenzione, così ingigantendo il carico dei processi pendenti ed in definitiva l'arretrato.

La legge n. 353/90, in alternativa ad un ineludibile adeguamento degli organici delle dimensioni della litigiosità, ha creduto di imprimere una maggiore celerità al processo, attraverso misure che ne hanno radicalmente mutato la fisionomia garantista, come intesa da sempre.

In tale ottica:

- ha soppresso la collegialità a favore del giudice unico (art. 196 bis) con esclusione di alcune cause, come gli appelli, dove la trattazione e la istruttoria sono previste svolgersi avanti l'intero collegio (art. 48, 2° comma R.D. 30.1.1941 n. 12);

- *ha soppresso l'effetto sospensivo dell'appello* a favore della *esecutorietà immediata* della decisione di 1° grado (art. 282 c.p.c.)
- *ha abolito la reclamabilità al collegio delle ordinanze* di ammissione o meno delle prove (art. 178 c.p.c.);
- *ha soppresso i "nova" ed ha introdotto pesanti preclusioni*, in concomitanza con gli scritti difensivi iniziali, anche in materia di deduzioni istruttorie e di produzione di documenti, *subordinandone la integrazione all'autorizzazione del giudice*, (art. 183 - 5° comma e 184 c.p.c.);
- ha ammesso la ordinanza di pagamento delle somme non contestate (art. 186 bis) e la ingiunzione di pagamento, in corso di causa (art. 186 ter).

L'autore di queste righe *dissente* radicalmente dal modo di vedere accolto dal legislatore nel '90, influenzato da una concezione che indulge a misure sanzionatorie comportanti, per le parti, il *sacrificio di garanzie* che sono la espressione di fondo della giurisdizione.

Essa sacrifica l'obiettivo di una decisione giusta rispetto a quella affrettata su un *thema decidendum* che presenta (a causa delle preclusioni) un grosso margine di *non* rispondenza, rispetto *al fatto* che è alla base delle ragioni fatte valere.

Rimane tuttavia una *grossa perplessità* che il modello accolto dalla legge 353/90 sia idoneo ad assicurare un processo celere, così che i *costi dei grossi sacrifici* imposti alle parti siano compensati dal risultato. Infatti *i fattori di ritardo di cui sopra parlammo permangono in larga misura*, quali *l'accumulo* di un carico di lavoro sui giudici *al di fuori* di una programmazione, la *eccessiva tutela formalistica* di regole puramente procedurali, *il sovrapporsi di mezzi di impugnazioni*, con lunghi intervalli di tempo per questioni attinenti alla sola procedura, e la *manca* di un razionale sistema di cause di perenzione.

La introduzione *del giudice unico*, a spese della garanzia collegiale, induce a *non* nutrire eccessive speranze di recupero di energie giudiziarie nella definizione delle liti. Gli ultimi dati statistici relativi al giugno '94 *ipotizzano* un ca-

rico di lavoro medio pro-capite di *un ipotetico giudice unico* di tribunale sull'intero territorio nazionale di *1180 processi pendenti* e di *oltre 350 processi sopravvenuti* ogni anno (uno al giorno, compreso le domeniche!).

L'ipotetico *vantaggio* conseguente alla esecutorietà della decisione di 1° grado è *neutralizzato dallo spreco* della attività processuale conseguente alla prevista trattazione ed istruttoria *davanti all'intero collegio del giudice d'appello*, malgrado che la revisione abbia a riguardare *una decisione* per lo più *eseguita*.

La *mancaza di reclamabilità dell'ordinanza ammissiva o meno di prove* fa sì che al momento della decisione di merito essa sia condizionata dalle risultanze delle prove *di fatto esperite* o dalla mancanza di riscontri probatori, perché *non ammessi*.

Il carattere *illusorio* di una accelerazione del processo civile è dato dalle speranze che il legislatore ha riposto in modo parecchio ingenuo sui risultati realizzabili *dalla prima udienza di trattazione* (art. 183 c.p.c.).

La *spiegazione* della preclusione ancorata dal legislatore alla 1ª udienza di trattazione, può cogliersi *nel fatto* che il giudice istruttore, nel corso della stessa, *interroga liberamente* le parti presenti, *tenta la conciliazione*, *richiede i chiarimenti necessari* e *indica* le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione".

Appare ben comprensibile, *ove* tale udienza *realizzasse codesti compiti*, che le parti *possano precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni*, già formulate, *seduta stante*, o richiedere un termine abbreviato per presentare *memorie* integrative delle precedenti domande e delle deduzioni istruttorie.

Esse avrebbero in definitiva quanto occorre dall'andamento della 1ª udienza di trattazione, per *correggere* il precedente tiro ed avanzare complete *istanze istruttorie* in un termine breve come previsto dalla legge.

La ragione del più profondo *scetticismo* è che la Iª udienza di trattazione assolva i compiti previsti *dall'art. 183 c.p.c.* e non si traduca, per il carico di lavoro incombente

sul giudice, *in una mera formalità* o nella *paralisi* del processo.

Chi ha pratica delle procedure conosce, per esperienza, *la durata delle comparizioni delle parti avanti il giudice, e la congestione* che ne deriva all'attività giudiziaria, così che è difficilmente immaginabile, con un tale sistema, quante cause finirebbero per essere trattate all'anno.

Una udienza di comparizione delle parti nella quale venga espletato *l'interrogatorio libero* delle stesse, vengano richiesti i necessari chiarimenti *ed indicate dal giudice le questioni* di cui ritenga opportuna la trattazione, costituisce un lusso che determinerebbe *la paralisi* della giustizia civile.

Nel caso, ed è certamente la ipotesi più probabile, che tale udienza si riduca *ad una formalità verrebbe meno la logica della preclusione*, e questa assumerebbe la portata di una sanzione non giustificata.

II. Il proponente ritiene che *la soluzione preferibile* è quella di *conservare* la struttura del processo avanti il tribunale articolata *tra il giudice istruttore ed il collegio*, come attualmente in essere, *sopprimendosi* la previsione *del giudice unico* di tribunale di cui all'art. 190 bis c.p.c.

Egli crede altresì che debba essere conservata la fisionomia garantista dell'attuale processo, che corrisponde a principii tradizionali della nostra esperienza giuridica e così l'effetto sospensivo dell'appello che costituisce l'espressione del principio del doppio grado di giurisdizione, *abrogandosi* la generalizzazione della *esecutorietà* della sentenza di 1° grado e, sia conservata *la reclamabilità* di alcune ordinanze del giudice istruttore, come quella in materia di prove ed altre cui accennerà tra poco.

Non si revoca in dubbio la esigenza di *una deflazione* della attività del tribunale.

Questo obiettivo va tuttavia raggiunto *con misure di decongestione* del lavoro dei tribunali, *riducendo la competenza per valore e per materia* (e contemporaneamente aumentando quella del pretore) semplificando i rimedi processuali e

privilegiando l'obiettivo della *decisione di merito* rispetto alle pronunzie di carattere ordinamentale.

In particolare la ottimizzazione del lavoro del tribunale va conseguita con *l'abolizione di quello spreco* inutile di attività processuale che è costituito *dalle attuali udienze di trattazione della causa*, dove difensori e giudici sono impegnati in un grosso lavoro burocratico solo *per vedere autorizzato lo scambio di memorie scritte* nel corso di una disordinata successione *di rinvii*. Anche la logica sanzionatoria *delle preclusioni* va ripensata in *una logica diversa* e molto più efficace, imperniata sull'onere *di riparare i costi che una parte cagiona all'altra* con la propria *mancanza di solerzia*, attraverso la sanzione delle spese irripetibili, *al di fuori* del principio della soccombenza, come *incentivo* a porre in essere *comportamenti* processuali ispirati *a diligenza* e non come misure *afflittive* che penalizzino la sentenza giusta.

Con questa visione, si indicano le seguenti misure che vengono ritenute idonee a decongestionare al presente ed in prospettiva l'attività dei tribunali *in una logica non illiberale* che alteri la fisionomia e leda i valori tradizionali che sono alla base del processo civile.

Sono qui elencate le seguenti misure:

– *riduzione della competenza per valore e materia dei tribunale e contemporaneo aumento di quella dell'istituto pretorio* che ha dimostrato, ad oggi, una notevole efficienza nella capacità ad esaurire le procedure.

La proposta può comportare un *alleggerimento di rilievo* degli affari di competenza dei tribunali, per la quantità delle liti aventi un valore o una materia che viene attribuita ai pretori.

Si ha riguardo *all'aumento* della competenza per valore dei pretori per le cause a *£. 50 milioni*, che appare misura ragionevole (che potrebbe essere ulteriormente aumentata a *£. 70 milioni*), alla *estensione* di quella per materia *alle esecuzioni immobiliari ed alle opposizioni*.

Un ulteriore misura di decongestionamento è realizzabile attraverso la *devoluzione degli appelli delle decisioni dei*

giudici di pace al pretore, invece che al tribunale, *la abolizione* della competenza esclusiva dei tribunali per *le querele di falso*, che *non* appaiono giustificarla, dato il carattere strumentale alla pronuncia di merito.

Un'efficace misura di *decongestionamento* dell'attività dei tribunali, con riguardo alla grossa mole del contenzioso arretrato può essere realizzata con la *modifica dell'art. 90* della l. 353/90, con la previsione che i *processi pendenti*, divenuti di competenza *di altro* giudice, debbano essere riassunti davanti al nuovo giudice, ove *non* sussistano particolari ragioni tese ad economizzare il lavoro come nel caso in cui il giudice a quo abbia *escusso le prove* o la causa *si trovi* in prossimità della *conclusione*.

Un ulteriore rimedio potrebbe essere rinvenuto nella necessità di una *speciale istanza*, eventualmente accompagnata dalla integrazione di *depositi giudiziari*, per *conservare* in essere le procedure esistenti, così da *alleggerire il carico* di lavoro di quelle procedure che potrebbero non aver più un attuale interesse neppure per le parti.

Una misura del genere fu introdotta qualche anno fa a proposito del contenzioso *tributario*.

– *Possibilità per le parti, di comune accordo, di portare direttamente al giudice d'appello le cause aventi carattere documentale, saltando un grado di giurisdizione.*

Una misura di questo genere è prevista all'estero, come ad esempio, dal'art. 302 del codice di procedura civile del Canton Ticino e da noi, per il giudizio di Cassazione, dall'art. 360, 2° comma.

Tale misura alleggerisce il tribunale di tutte quelle controversie per le quali le parti, senza inutili attese, potrebbero *adire direttamente il giudice di appello*, per la specificità del carattere *documentale* della causa, e della esigenza di attuare il dettato del diritto.

La circostanza che ciò venga subordinato ad una *istanza congiunta delle parti*, fa sì che la esigenza del doppio grado di giurisdizione non è considerato dalle parti preminente rispetto a quella di una pronuncia celere.

– *Abolizione della necessità che abbiano a tenersi udienze davanti al giudice, perché siano autorizzati o scambiati scritti difensivi delle parti.*

L'esperienza odierna indica quale sia *la mole* del lavoro *inutile* che viene svolta dalle parti e dai giudici nelle udienze di trattazione *solo* per ottenere *l'autorizzazione allo scambio di comparse o alla produzione di documenti*, che si trascinano sovente per *anni ed anni*.

La partecipazione del giudice alla fase introduttiva *non* è necessaria perché *lo scambio di memorie* può essere *attuato direttamente tra le parti, senza l'intermezzo di un apposita udienza davanti al giudice*, coi mezzi più *celeri* di trasmissione di atti e documenti, quali *i telefax*.

La legge può anche disciplinare *preventivamente* tale scambio tra le parti e può prevedere *dopo* l'esaurimento delle iniziali repliche, un periodo circoscritto di *libero scambio* di atti difensivi, come a suo tempo ebbe a proporre *lo Zanzucchi* sul progetto Solmi e numerose *Corti d'appello* e lo stesso Consiglio nazionale forense, sul progetto *Oronzo Reale*.

È auspicabile che la legge preveda, ad esempio, *un termine di 30 giorni per la costituzione del convenuto e lo scambio della comparsa di risposta, e due termini, pure di 30 giorni, per la rispettiva replica dell'attore e duplica del convenuto*.

Di qui potrebbe iniziare un periodo *di 60 giorni* per lo scambio (anche *via fax*, e perciò *in tempo reale*) di ulteriori scritti integrativi delle parti.

Tutti gli atti, ovviamente, vanno *depositati* nelle cancellerie, *dopo* essere stati *scambiati* tra le parti.

La stessa proposta è avanzata *anche per la comunicazione dei documenti tra le parti* che può essere effettuata, anche via fax, come *allegati* delle memorie scritte e comunque nell'ambito *della fase introduttiva* del processo di 1° grado davanti al tribunale.

La soppressione delle udienze di trattazione per scambiare atti scritti, che costituiscono il paradosso della oralità, è destinata a procurare una notevole deflazione del lavoro attualmente svolto nei tribunali.

Ciò obbedisce all'esigenza insopprimibile (auspicato dal rappresentante del Governo all'inizio dei nostri lavori) che la presenza del giudice sia ridotta *allo stretto necessario*, cioè quando deve prendere provvedimenti.

– Adozione della forma di “*ordinanze*”, per risolvere questioni riguardanti l'ordinamento *del processo invece delle sentenze* che comportano una fase di impugnazione *con grossa perdita di tempo per tutti*, su incidenti propedeutici alla definizione del merito.

Si ha riguardo all'attuale previsione che le pronunce concernenti la *litis pendenza, la continenza, la connessione*, e la medesima competenza vengono decise con provvedimenti aventi natura di sentenza.

Una garanzia per le parti può essere accordata attraverso la previsione che tali provvedimenti vengano dati *con ordinanza collegiale, e non del solo istruttore*.

Per le ordinanze *ammissive o non ammissive di prove* testimoniali, nonché per quelle di *sospensione del processo o di interruzione di competenza* adottate dal giudice istruttore, può essere prevista la loro *reclamabilità al collegio*.

Una tale proposta risponde al problema di come *ovviare a provvedimenti errati* di sospensione o di interruzione senza cadere nell'eccesso di impugnazioni al giudice di legittimità, con conseguente spreco di attività, come nel caso della sospensione. Un'ulteriore proposta tesa *al risparmio* di attività processuale, non giustificata, è quella di sopprimere la previsione attuale che la trattazione e la istruzione della causa d'appello avvenga sempre e necessariamente avanti l'intero collegio perché ciò *non appare ragionevole* specialmente quando la sentenza di 1° grado venga ritenuta esecutoria (come nell'attuale ordinamento) o addirittura sia già stata eseguita, al momento del processo di appello.

All'opposto *può prevedersi*, così accogliendo l'insegnamento del Chiovenda, con riguardo a casi che ne prospettino la esigenza, che *il presidente del tribunale o del collegio*, su istanza di una delle parti, per una *controversia* particolar-

mente *delicata o importante*, possa disporre che *la trattazione e la istruzione avvengano avanti all'intero collegio*, in deroga a quanto la legge dispone per il loro svolgimento avanti al giudice istruttore.

– *Sostituzione di una logica indennitaria a quella di ispirazione penale* nella disciplina dell'attività processuale delle parti per ottenere dalle stesse che l'attività sia ispirata a solerzia e diligenza.

La logica *delle preclusioni* dell'attuale ordinamento è sostanzialmente tesa *a punire le parti* per il trascorrere del tempo previsto nel compimento da parte *dei loro difensori* e così per atti fuori termine.

Le preclusioni *sacrificano i diritti delle parti per attività negligenti dei loro difensori*, ma nel contempo ledono anche il pubblico interesse ad una *sentenza giusta*, mentre il processo continuerebbe a svolgersi nell'ottica di una sentenza su una verità *legale* diversa da quella reale.

Ciò particolarmente concerne il rigore delle preclusioni previste oggi giorno e la ristrettezza del termine.

Appare opportuno prevedere la *possibilità della emendatio libelli, nell'ambito della fase introduttiva del processo*, che coincide con *lo scambio* delle memorie e degli atti scritti (anche via telefax).

Per quanto riguarda la *produzione di documenti o la integrazione di deduzioni istruttorie*, si suggerisce una concezione più equilibrata e liberale nel senso che codesti atti vanno compiuti, in linea di massima, sempre *nell'ambito della fase introduttiva* del processo, che può prevedersi della *durata complessiva* di 150 giorni.

Deve essere riconosciuto alla parte che abbia *scoperto in ritardo un documento*, che abbia portata decisiva nella definizione della lite, o che abbia parimenti *scoperto la esistenza e la concludenza probatoria di testimonianze o altri mezzi di prova*, e tali vengano ritenuti dal giudice nella sua pronunzia, *la possibilità* di produrli o dedurli nel successivo corso del processo.

In questo caso, tuttavia, appare *ragionevole condannare*

la parte che se ne giovi, (come obbligo *ope juris*) di corrispondere all'altra parte, in via compensativa, l'ammontare delle spese anche irripetibili e del danno causato all'altra parte per il solo fatto che essa le *ha inutilmente cagionate*.

Si propone qui di prevedere la condanna alle spese *anche* irripetibili per la fase della procedura e gli atti che la controparte ha dovuto sopportare *inutilmente*, a causa del comportamento altrui, *indipendentemente dal principio della soccombenza e dal fatto* che il responsabile abbia agito *con dolo o colpa grave*. Ciò richiede un'espressa *modifica* dell'art. 92 *c.p.c.*

La misura proposta appare assai *più efficace* a scoraggiare anche da parte dei difensori comportamenti negligenti o le astuzie, che sovente trasmodano in comportamenti scorretti sul piano deontologico, in quanto essa *fa leva sul concreto interesse* del difensore a *non vedere sacrificate* le proprie aspettative economiche nei confronti del proprio cliente, che verrebbe gravata anche degli oneri a favore dell'altra parte o del di lei patrono.

Tale misura, pur basandosi *su una colpa presunta*, per la trasgressione del dovere di *non cagionare* inutili oneri all'altra parte, si prospetta come il risultato di *un equo contemperamento* di interessi largamente ispirato ad equità.

– *Previsione di un più razionale sistema di cause di perenzione del processo*, al di fuori di *misure riconducibili alla logica di una pena privata*.

Le cause di perenzione del processo odierne, nella loro frammentarietà, *non appaiono giustificate* nell'unica ottica possibile, cioè del pubblico interesse *a* che il lavoro negli uffici giudiziari sia programmato e avvenga nel modo *più ordinato*, con la ottimizzazione dei costi pubblici.

Occorre cioè che le cause di perenzione abbiano un loro giustificazione nella *razionalizzazione del lavoro* che il processo comporta a carico dei pubblici uffici.

*III. Accenniano ora allo svolgimento del processo quale viene proposto nelle sue linee essenziali, con riguardo agli obiettivi annunciati.*

α) La prima fase del processo ha carattere *introduttivo* e si concreta nello *scambio* di atti scritti, nella deduzione di prove e nella *produzione di documenti* e può avere una durata complessiva ipotizzabile in *150 giorni*, rispetto ai 120 della disciplina odierna, comprendendo anche i termini per memorie integrative che possono essere accordate dal giudice alle parti in attuazione degli artt. 183 e 184 c.p.c.

Essa *comincia* con l'atto introduttivo che può avere *la forma del ricorso o anche della citazione* della controparte davanti al giudice, ma *al di fuori* di qualsiasi indicazione di una "*udienza fissa*" stabilita dalla parte e che è alla base delle irrazionalità dell'odierno sistema.

La fase introduttiva dovrebbe *esaurirsi* con il compimento del termine *finale* sopra indicato.

Essa richiede ovviamente la preventiva *costituzione* dell'attore e la *iscrizione* della causa nel ruolo generale degli affari introdotti avanti il tribunale civile.

Ovviamente *la mancanza* di iscrizione tempestiva della causa a ruolo *comporta la perenzione* della procedura.

In questa fase è *designato* dal presidente *un giudice istruttore* con competenza *solo eventuale* per atti cautelari o urgenti (tra questi eventuali cancellazioni di trascrizioni delle domande giudiziali).

Non è prevista *alcuna udienza di trattazione* dato che il contraddittorio si svolge tra le parti, al di fuori della partecipazione del giudice.

La comparizione dei difensori avanti il giudice e delle parti per l'eventuale tentativo di conciliazione dovrebbero essere differite alla seconda fase e cioè quella di trattazione, dopo che le parti hanno potuto conoscere rispettivamente il reciproco punto di vista attraverso *lo scambio* esauriente delle memorie scritte, e perciò sono in grado anche di valutare il rispettivo rischio.

Ovviamente alla iscrizione a ruolo si accompagna *l'onere economico di congrui depositi*.

*La mancanza* di questi adempimenti, come si è detto, comporta la *estinzione della procedura*.

β) *La seconda fase è quella di trattazione vera e propria e di istruzione probatoria.*

Essa comincia con *la domanda* di una delle parti al giudice istruttore perché la causa venga *iscritta nel ruolo delle cause da trattare*.

Ciò consente al giudice di meglio *programmare* e razionalizzare il proprio lavoro e quello dell'ufficio.

La *prima udienza di trattazione* è *chiamata ad assolvere il compito di fare il punto della causa e delle questioni*.

Nel corso della stessa, dopo che le parti si sono dette tutto ciò che potevamo dirsi attraverso *lo scambio* degli scritti difensivi, e si sono comunicati i rispettivi documenti e le istanze istruttorie, il giudice richiederà ai difensori le precisazioni in fatto e in diritto.

Esaurita la prima udienza di trattazione il giudice è chiamato a *provvedere sulle richieste istruttorie* e sulle ulteriori incombenze di istruzione della causa.

Egli ordinerà altresì il pagamento delle somme non contestate e farà luogo alla emissione della ingiunzione di cui all'art. 186 ter. Questa fase *si conclude con l'ordinanza della chiusura* della istruttoria.

γ) *L'ultima fase è quella della deliberazione.*

Si prevede che la parte debba, *sotto pena di perenzione*, chiedere *al Presidente del tribunale la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio giudicante*.

La mancata proposizione della domanda e la mancata costituzione dei depositi determina *la perenzione* del processo.

Viene indicata la competenza da parte del presidente del tribunale e non del giudice istruttore, perché *il primo può meglio programmare l'attività del collegio* ed in ultima analisi, controllerà altresì che *la redazione* della decisione sia tempestivamente curata.

Ciò eviterà che a programmare la udienza di discussione sia lo stesso giudice istruttore onerato della stesura della decisione, *al di fuori* di qualunque controllo e, non ultima causa, dei grandi intervalli temporali *tra la precisazione delle conclusioni e il deposito della sentenza*.

CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

Lo svolgimento del processo davanti il tribunale, va ispirato ai seguenti criteri:

- Previsione del succedersi di 3 frasi distinte: una prima di carattere introduttivo, una seconda di trattazione e istruzione della causa ed infine l'ultima, di discussione e decisione.
- Conservazione dell'attuale articolazione tra giudice istruttore e collegio per tutte le cause e soppressione del giudice unico di tribunale. Previsione che il presidente del tribunale, in via eccezionale, per cause delicate o importanti, disponga che il processo si svolga avanti l'intero collegio.
- Previsione che le parti, di comune accordo, per cause documentali o riguardanti essenzialmente questioni di diritto, possano saltare il primo grado e sottoporre la controversia direttamente alla decisione del giudice di secondo grado.
- La fase introduttiva deve essere caratterizzata dallo scambio diretto tra le parti delle difese scritte e delle deduzioni istruttorie, secondo uno schema di legge, senza la necessità di partecipare ad udienze davanti al giudice. La presenza di questi va limitata alla discussione ed alla decisione di eventuali domande cautelari o provvedimenti per risolvere incidenti sorti tra le parti.
- Soppressione della citazione ad udienza fissa (con ritorno al sistema originario del codice del '42) sostituendola con una citazione che invita il convenuto a comunicare le proprie difese ed a costituirsi nei termini prefissati dalla legge.
- Aggiungere un settimo requisito ai primi sei dell'art. 163 comma 2° c.p.c. che prescriva l'invito dell'attore al convenuto alla osservanza di precisi termini successivi, predeterminati dalla legge, per la rispettiva replica, duplice ed un ulteriore periodo per il libero scambio di scritti integrativi, pure predeterminato dalla legge.
- Previsione che la comunicazione degli scritti e di copia

dei documenti che si producono, possa avvenire coi moderni mezzi telematici, tra difensori. Successivo loro deposito in cancelleria, al momento della costituzione od entro breve termine dalla comunicazione. La comunicazione degli scritti difensivi sana i vizi dei precedenti atti.

- Previsione che la costituzione delle parti avvenga secondo le formalità in vigore.
- La preclusione a dedurre e produrre va fissata con riferimento al momento dell'esaurimento della fase introduttiva. È ammessa la produzione di nuovi documenti o la deduzione di nuove istanze di prova nel caso eccezionale che si provi che esse non hanno potuto essere effettuate prima della chiusura della fase introduttiva, com'è il caso che siano stati scoperti successivamente. Previsione nel caso diverso e sempre che documenti e prove risultassero decisivi, dell'addebito a carico di chi se ne giova delle spese ed onorari anche irripetibili che sono state inutilmente causate alla controparte, indipendentemente dal principio della soccombenza, così modificando l'art. 92 c.p.c.
- Esaurito lo scambio degli scritti e la comunicazione di copia dei documenti, seguito dal loro deposito, il passaggio alla fase di trattazione ed istruzione, dovrebbe essere preceduto dalla richiesta di una delle parti al giudice istruttore perché fissi la prima udienza di trattazione. Contemporanea iscrizione della causa nel ruolo speciale delle cause da trattare ed istruire. Presunzione di abbandono nel caso di omissione degli oneri che precedono.
- Limitare ai soli difensori la comparizione alla prima udienza di trattazione per lo scopo di fornire al giudice le precisazioni da lui richieste e fare il punto della causa e delle questioni. La comparizione personale delle parti dovrebbe essere disposta, solo nel caso in cui venga prospettato o non escluso un esito favorevole di un tentativo di conciliazione.
- All'esito della prima udienza di trattazione nel corso

della stessa o fuori udienza entro breve termine successivo, il giudice deve pronunciare i provvedimenti sulle richieste istruttorie delle parti o, nel caso che la causa sia ritenuta matura per la decisione, invito di questi alle parti perché precisino le conclusioni.

- Conservazione della facoltà di reclamo al collegio contro la ordinanza sulle richieste istruttorie.
- Svolgimento della istruzione della causa, secondo lo schema in vigore.
- Precisazione delle conclusioni su specifico foglio riassuntivo, da depositarsi in cancelleria, senza bisogno di partecipare ad apposita udienza.
- Il passaggio alla terza fase va preceduto dalla richiesta di una delle parti al Presidente del tribunale perché designi il collegio ed il relatore e fissi la udienza di spedizione a decisione. Presunzione di abbandono nel caso di inosservanza degli oneri precedenti.
- Scambio di comparse e memorie conclusionali dalle parti e loro deposito in cancelleria, entro un termine fissato dal presidente, con congruo anticipo rispetto all'udienza di spedizione.
- Abolizione della esecutorietà della sentenza di 1° grado e ripristino della disciplina previgente in materia di concessione della provvisoria esecuzione.
- Reclamabilità al collegio delle ordinanze di sospensione o interruzione, pronunciate dal giudice istruttore.
- Conservazione dell'attuale disciplina in materia di estinzione nel processo con l'aggiunta della specifica ipotesi di cessazione della materia del contendere secondo l'orientamento giurisprudenziale corrente.

*“DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE  
ED AL GIUDICE DI PACE”  
(LIBRO I<sup>o</sup> - TITOLO I<sup>o</sup>)*

Si è detto in precedenza che tra i vari uffici giudiziari quello che si è rivelato più efficiente, è il pretore anche a causa della snellezza del rito.

La legge n. 354/91 sul giudice di pace ha portato parecchio disordine nella disciplina perché, pur mantenendo formalmente unito il titolo II<sup>o</sup> concernente il processo avanti il pretore ed il giudice di pace, ha soppresso gran parte delle disposizioni comuni di cui al capo I<sup>o</sup> che ha trasferito come speciali per il rito avanti il giudice di pace.

In tal modo il procedimento avanti il pretore risulta identico a quello che si svolge avanti il tribunale, con la esclusione di poche eccezioni, e cioè al di là del rinvio di cui all'art. 311 c.p.c.

Ciò è suscettibile di tradursi in un appesantimento ed in una minore efficienza della procedura.

Si propone di ripristinare lo schema pre-vigente, dando spazio alle disposizioni comuni dei processi avanti il pretore ed il giudice di pace, e conservando la specialità a quelle poche norme differenziali che sono specifiche del distinto procedimento avanti l'uno o l'altro giudice.

Ciò si appalesa ragionevole nel caso vengano adottate misure di deflazione del contenzioso avanti il tribunale,

per le dimensioni dello stesso raggiunte, con la introduzione di una fase iniziale di libero scambio degli scritti difensivi.

Appare preferibile conservare nei procedimenti avanti il pretore ed il giudice di pace, il sistema della citazione ad udienza fissa e contemplare un minore rigore nelle preclusioni e nelle ipotesi di estinzione. Ciò a differenza dei procedimenti avanti il tribunale.

Si propone il riordino della disciplina vigente e la soppressione della necessità della rimessione al tribunale per la decisione sulla querela di falso, a favore di un accertamento incidentale del giudice della causa *quoad effectus*.

#### CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

- La disciplina dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:
- Adottare come regole comuni dei procedimenti avanti il pretore ed il giudice di pace quelle che ora appaiono riservate solo a quest'ultimo e riordinare le norme del titolo.
  - Fissare come termini dilatori liberi intercorrenti tra la notifica e la prima udienza di comparizione e trattazione, 15 giorni se il luogo è compreso nella circoscrizione del tribunale, 20 se nell'ambito della Corte d'Appello, 30 se di altra Corte d'Appello, 60 giorni se in altro Stato, con facoltà in questo ultimo caso di riduzione alla metà se la causa richiede pronta spedizione.
  - Limitare al giudice di pace la necessità della comparizione personale delle parti davanti al giudice e quindi del loro interrogatorio e della necessità del tentativo di conciliazione. Possibilità che tale comparizione sia ordinata dal pretore nel giudizio avanti a lui pendente e nel caso che la ritenga utile.
  - Soppressione della limitazione prevista dall'art. 320 - 5° comma del rinvio per una sola volta per deduzioni integrative.
  - Eliminazione della necessità della rimessione al tribu-

#### DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

nale per la querela di falso, stante il carico di lavoro di questo ufficio e non sembrando ciò necessario perché la pronuncia è emanata incidenter tantum quoad effectus.

Norma da modificare: art. 313 c.p.c.

- Estensione anche al processo avanti il giudice di pace delle formalità di discussione e decisione previste dagli artt. 314, 315 solo per il processo avanti il pretore.

“DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE”

(LIBRO II° - TITOLO III° - CAPO 1)

1. In materia di regole generali sulle impugnazioni si propongono correzioni marginali.

Esse consistono:

– nella *modifica* della previsione dell'attuale *art. 328 c.p.c.*, nel senso che ove sopraggiunga *la morte* della parte soccombente, durante il termine per impugnare, la *decorrenza di questo è “sospesa”* fino a quando *non sia rinnovata* la notifica della sentenza agli eredi. *Non* sembra corretto che gli eredi possano *giovarsi* del maggior termine del *riprinciare* della decorrenza del termine per impugnare, con l'adozione del criterio *interruttivo*, come se il tempo decorso durante la vita del dante *causas non* abbia alcun rilievo.

– Nella *modifica* dell'*art. 331 c.p.c.* nel senso di prescrivere alle parti *l'obbligo di diritto di procedere alla integrazione o del contraddittorio, ove si verta nella ipotesi di causa inscindibile o scindibile dipendente, sotto pena di sospensione del processo e non di inammissibilità del gravame.*

Appare preferibile stabilire, in modo rigoroso, l'obbligo delle parti di *integrare* il contraddittorio *de iure* e *non* limitarsi a farlo *dipendere* da una *ordinanza del giudice*, che potrebbe *non* intervenire.

Ove questa *non* intervenga, infatti è reale il pericolo di *un frazionamento* dei procedimenti di gravame tra le parti

di una *causa inscindibile o scindibile dipendente*, e perciò della eventualità di giudicati contraddittori.

Laddove la ordinanza *intervenga* e questa *non sia eseguita*, non può ignorarsi che il processo d'appello può andare incontro a risultati diversi per gravami contro la stessa decisione che *intervengano* successivamente tra le altre parti della medesima causa inscindibile o scindibile dipendente.

La sanzione della *sospensione* del processo nel caso di mancata integrazione e la conseguente nullità degli atti che fossero compiuti nelle more, in contrasto con il divieto di compiere atti, ex art. 298 c.p.c. è da preferirsi a quella della inammissibilità dell'appello.

– Nella modifica dell'art. 332 c.p.c nel senso che la integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti, nella ipotesi di cause scindibili autonome debba avvenire ope juris ad iniziativa della parte interessata, nel termine per evitare la preclusione.

Ove ciò non avvenga, si prevede che l'appello prosegua tra le parti originarie, non apparendo di rilievo il pubblico interesse al *simultaneus processus* trattandosi di cause scindibili autonome e perciò suscettibili di dar luogo a giudicati diversi.

#### CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

- La disciplina dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:
- Conservazione dei termini, della loro decorrenza, della loro decadenza e del luogo di notifica, come disciplinato dalla legge vigente.
  - Onere de jure della integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti litis consorti nelle cause inscindibili e scindibili dipendenti, non presenti nel processo senza bisogno di un provvedimento ad hoc del giudice.

Conseguenza dell'inosservanza: la sospensione del processo e non la inammissibilità della impugnazione.

DELLE IMPUGNAZIONI IN GENERALE

- Norma oggetto della proposta art. 331 c.p.c.
- Preclusione, a seguito di decorrenza dei termini, alla integrazione del contraddittorio nel caso di cause scindibili autonome.



“DELL’APPELLO AVANTI LE CORTI  
ED I TRIBUNALI”

(LIBRO I° - TITOLO III° - CAPO 2)

I dati statistici delle procedure di appello denota un rapido aggravarsi del *carico di lavoro* dei giudici chiamati a decidere sui gravami nei confronti delle sentenze di 1° grado e conseguentemente una ancora *più pesante formazione dell’arretrato*.

Quest’ultimo appare anche più preoccupante nella fase d’appello dove i processi che si esauriscono *con decisione*, sono percentualmente *intorno all’80% contro circa il 20%* delle cause esaurite senza decisione, mentre nei procedimenti *di 1° grado* quelle esaurite con decisione *sono solo il 35% a fronte del 65%* di quelle esaurite senza decisione.

Attualmente *il carico di lavoro* è andato sensibilmente *crescendo* avanti alle Corti d’appello in misura elevata da un quinquennio all’altro per cui resta come obiettivo da perseguire con fermezza quello di *deflazionare* l’arretrato e agevolare la capacità di esaurimento delle procedure, *snellendo* l’attività che si svolge avanti i giudici di appello.

In questa ottica si propone di *conservare* l’antica disciplina che attribuisce *al pretore* la competenza sugli appelli contro le decisioni dei giudici conciliatori (oggi *giudici di pace*), per via della snellezza del rito che si svolge.

Una modifica dell’*art. 90* delle disposizioni di attuazio-

ne consiglia infatti di non aggravare le condizioni di lavoro dei tribunali attribuendo loro gli appelli contro le decisioni dei giudici di pace.

Le scelte del legislatore della legge 353/90 che vogliono la trattazione e la istruzione delle cause di gravame avanti i tribunali e le Corti svolgersi innanzi *all'intero collegio*, appaiono *erronee* e tali da aggravare la condizione presente.

Si è qui adottato un modello processuale ispirato a concentrazione ad oralità avanti il collegio.

Trattasi di un modello che insieme è *un non-senso* ed una fonte di spreco di energie giudiziarie.

Che senso ha una trattazione e una istruzione che *si svolge* avanti *l'intero collegio* quando il gravame concerne *una sentenza di 1° grado esecutoria, se non addirittura eseguita?*

Quale esigenza soddisfa *la trattazione orale* davanti al giudice di appello quando la stessa ha per *oggetto gli atti scritti del processo di 1° grado* (atti introduttivi, memorie, verbali di prova, sentenza)?

Perché destinare il lavoro di *tre giudici* quando può essere fatto meglio da uno solo?

D'altro canto anche il processo di appello come era organizzato, *prima della riforma della legge 353/90* appariva ed appare, per altri versi, *fonte di spreco*.

L'attività del consigliere istruttore nei processi d'appello *gira a vuoto per circa 3 udienze prima di arrivare alla rimessione al Collegio e trattasi di una inutile perdita di tempo* che può essere risparmiata.

Il modello che si propone è quello di una fase iniziale improntata ad una *citazione senza udienza fissa* sul tipo di quella proposta per il processo di 1° grado avanti il tribunale, che prescrive *termini successivi per la costituzione del convenuto e memorie di replica e di duplica* ed un ulteriore periodo riservato *al libero scambio* di scritti difensivi tra gli avvocati.

Al termine di questa fase l'appellante e l'appellato possono procedere alla iscrizione della causa a ruolo e contemporaneamente richiedere al presidente della Corte o della sezione la designazione del collegio, del giudice rela-

tore e la fissazione della udienza collegiale di spedizione.

Al momento della chiusura di questa fase le conclusioni devono essere fissate in un foglio di conclusioni scritte, senza bisogno di una apposita udienza.

Si prevede che il presidente designi il collegio, il relatore fissi l'udienza collegiale di discussione e stabilisca congrui termini per il deposito e lo scambio di comparse e memorie conclusionali.

Su richiesta delle parti, il presidente può anche disporre la discussione orale.

Il collegio deciderà quindi la causa o ammetterà le prove, dopo avere verificato la costituzione delle parti, la ammissibilità dell'appello ed eventualmente avere dichiarato la contumacia.

Nel caso che il collegio ammetta le prove, delegherà alla escussione un suo componente.

Seguirà la decisione della causa.

#### CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

La disciplina dell'appello dovrebbe essere ispirata ai seguenti criteri:

- Effetto sospensivo dell'appello e ripristino della normativa previgente in materia di concessione, sospensione e revoca della provvisoria esecuzione.
- Competenza esclusiva del pretore a giudicare gli appelli contro le decisioni del giudice di pace.
- Soppressione della citazione ad udienza fissa e sua sostituzione con citazione contenente l'invito a comunicare gli scritti difensivi ed a costituirsi in giudizio.
- Previsione nei giudizi avanti i tribunali e le corti d'appello di una fase introduttiva caratterizzata dallo scambio di comparse e memorie anche via fax tra le parti e seguita dalla loro costituzione, senza bisogno di partecipare ad udienze davanti al giudice.
- Ammissibilità delle parti a produrre documenti e dedurre istanze istruttorie sino all'esaurimento della fase

introduttiva, salvo addebito delle spese ed onorari irripetibili, fatte sopportare inutilmente a controparte ed evitabili con un comportamento più diligente.

- Previsione dell'onere a carico della parte più diligente di inoltrare al presidente della Corte (entro un termine predeterminato, dopo l'esaurimento della fase introduttiva) una domanda specifica per la designazione del Collegio giudicante, del relatore e la fissazione di udienza di spedizione a sentenza.

Contemporanea iscrizione del processo nel ruolo degli appelli da trattarsi e discutersi.

Inammissibilità dell'appello nel caso di inosservanza degli oneri precedenti.

- Previsione di delega del Collegio giudicante ad un componente della escussione delle prove che fossero disposte, salvo che questo ultimo ritenga necessario che esse siano escusse davanti allo stesso.

*“DEL RICORSO PER CASSAZIONE”*  
*(LIBRO I<sup>o</sup> - TITOLO III<sup>o</sup> - CAPO 3)*

Il procedimento davanti alla Corte di Cassazione mostra di essere stato ad oggi risparmiato dalla crisi assai più di quello davanti i giudici di merito.

Il contenzioso ha registrato anche qui un continuo crescendo, passando da 8.545 processi sopravvenuti nel 1978-1982 a 12.691 nel 1991 e quelli pendenti hanno raggiunto il n. 37.666 all'ultima data di riferimento. Il carico medio di lavoro pro-capite è stimabile intorno a 87 processi sopravvenuti e n. 285 processi pendenti. Il numero medio dei processi viene suddiviso sulla base di 132 giudici addetti alle sezioni civili.

Bisogna riconoscere che questo sovra-carico non ha sinora abbassato in modo sensibile la qualità del lavoro.

I problemi di questo procedimento sono stati sfiorati dai vari progetti di riforma, ad eccezione di quello approfondito Brancaccio-Sgroi. Essi sono stati oggetto di un dibattito al convegno promosso dal Foro italiano, nell'anno 1985 e vi sono stati numerosi contributi.

Il recupero di una maggiore efficienza può essere perseguito, agendo su due fronti, quali la destinazione di maggiori risorse in uomini e mezzi e la deflazione delle procedure.

Sul primo fronte si deve perseguire l'adeguamento de-

gli organici commisurandoli all'entità delle procedure.

Il mantenimento di un buon livello qualitativo può anche derivare dall'attuazione dell'art. 106 della Costituzione come ha auspicato l'attuale primo presidente.

Lo stesso fine può essere conseguito anche attraverso una maggiore permanenza del giudice nelle sezioni di assegnazione.

Non sembra ci si debba aspettare invece granché dalla proposta di imporre ai giudici (come sosteneva Proto Pisani) l'obbligo della residenza a Roma.

La deflazione del contenzioso può essere realizzata attraverso una serie concertata di misure.

È stato rilevato che una componente significativa della quantità dalle procedure è rappresentata dall'abuso del regolamento di giurisdizione.

Un disincentivo, a questo proposito, potrebbe essere l'accoglimento della proposta di sopprimere l'effetto sospensivo del regolamento predetto sul giudizio di merito.

Un alleggerimento del carico è prevedibile che consegua alla proposta di sopprimere il regolamento facoltativo di competenza ed il conflitto di competenza, in sede di modifica degli artt. 43 e 45 c.p.c.

Un risultato analogo è lecito sperare di trarre dalle proposte di modifica degli artt. 39, 40 e 41 c.p.c. con l'adottare la forma dell'ordinanza e non della sentenza impugnabile per i provvedimenti di litis pendenza, continenza e connessione.

È stato correttamente lamentato che la quantità dei ricorsi a sensi dell'art. 111 della Costituzione concorre in modo rilevante al carico di lavoro.

Sembra qui opportuno prevedere una disciplina specifica che limiti le ipotesi di ricorribilità ex art. 360 c.p.c. a quelle che effettivamente rilevano ai fini della copertura costituzionale.

Sotto questo aspetto il vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, potrebbe essere ritenuto non deducibile nel ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 111 della Costituzione perché esso non rileva ai fini della copertura costituzionale.

Il provvedimento impugnato ex art. 111 potrebbe perciò essere quello che rivela la omissione di motivazione su un punto decisivo.

Non sembra da condividersi la proposta avanzata da più parti di estendere la incensurabilità ai vizi di insufficiente e contraddittoria motivazione delle sentenze pronunciate in secondo grado o in unico grado ed impugnabili a sensi dell'art. 360 c.p.c.

La adeguatezza e coerenza della motivazione è un requisito irrinunciabile a presidio delle parti del processo, perché la sentenza non si limita all'adozione dello schema logico-sillogistico di tipo tradizionale, ma in particolare utilizza assai sovente gli strumenti della logica induttiva per trarre inferenze probabilistiche, proprie delle scienze, e si conclude in proposizioni verificate dalla esperienza.

Un contributo all'economia del lavoro che esalti la funzione di nomofilachia della Corte, può essere dato dalla riunione dei processi che presentano identità di questione, sulla scia di quanto accade nei processi davanti alla Corte costituzionale.

Da ultimo la deflazione può essere ottenuta con l'accoglimento della proposta di ammettere il rigetto dei ricorsi per manifesta infondatezza con rito camerale.

#### CRITERI DIRETTIVI PROPOSTI

- Sopprimere l'effetto sospensivo del regolamento di giurisdizione sulla procedura di merito.
- Prevedere la improponibilità dei ricorsi ex art. 111 della Costituzione per motivazione insufficiente e contraddittoria.
- Ammettere la riunione dei processi che presentano identità di questioni.
- Prevedere il rigetto del ricorso, con rito camerale, per manifesta infondatezza.

*“NORME PER LE CONTROVERSIE  
IN MATERIA DI LAVORO”*

*(LIBRO I<sup>o</sup> - TITOLO IV<sup>o</sup>)*

La crisi organizzativa della giustizia civile per la inadeguatezza degli organici di fronte all'aumento della domanda giudiziaria, non ha lasciato indenne il rito del lavoro.

È stato lamentato l'allungarsi dei tempi che intercorrono tra il deposito del ricorso e la decisione e che la fissazione della udienza di discussione, in primo ed in secondo grado, davanti a parecchie curie, segue a distanza di anni dalla introduzione del ricorso.

L'aumento del carico di lavoro è stato ricondotto all'afflusso di molte controversie riguardanti il pubblico impiego, gli invalidi civili, o che derivano da decisioni innovative della Corte costituzionale o della giurisprudenza di legittimità.

Si è chiesto un aumento addirittura multiplo degli organici dei giudici del lavoro.

Questo stato di cose dimostra che la preferenza verso il rito orale, concentrato, con preclusioni, davanti ad un giudice unico non consente di farsi illusioni e non rappresenta il toccasana.

Appare vie più semplicistica l'opinione di risolvere carenze organizzative e strutturali attraverso meri interventi legislativi sul processo.

L'adozione di misure organizzative va posta in primo piano, anche per queste procedure.

Ci limitiamo qui (senza inoltrarci in proposte generali) a proporre un'emendamento al combinato disposto degli artt. 429 - 3° comma - 150 disp. att. c.p.c., che come attualmente interpretato conduce al risultato erroneo di procurare al creditore un lucro e non il ristoro del quod interest secondo il quod plerumque accidit. Per una motivazione più ampia, richiamo quanto scrissi in Foro it. 1994, I, 2624 ed il disegno di legge n. 2844 che fu da me presentato il 29.5.1991 al Senato della repubblica.

*“DEL PROCESSO ESECUTIVO”*

*(LIBRO III°)*

*I.* Quel che colpisce ogni operatore del diritto è la macroscopica discrepanza tra scopo e risultato del processo esecutivo.

È sotto gli occhi di tutti quanto grande sia lo scarto tra il risultato economico del soddisfacimento del diritto del creditore ed il sacrificio sopportato dal debitore.

Ormai può dirsi che la attuazione della sanzione esecutiva obbedisce ad una logica penale più che a quella di carattere satisfattivo.

Ciò dipende da un complesso di fattori, taluni socio-economici, quali la marginalità del mercato interessato ai beni da realizzare, talaltri dipendenti dall'impiego o meno di messaggi pubblicitari idonei a provocare la domanda di acquisto, o riconducibili alla tecnica delle vendite impiegate (per incanto o per commissionario) o ancora alla capacità delle organizzazioni intermedie di raggiungere il mercato.

È un dato di fatto che il realizzo dei beni per pubblici incanti, troppo sovente si riduce (sia che riguardi mobili o immobili) a quel poco che residua ad indebiti accordi sotto banco tra speculatori, che gareggiano senza scrupoli.

Il processo esecutivo, ancora all'alba del duemila non conosce altro tipo di mercato che quello anacronistico dei pubblici incanti.

Ad essere vittime della distruzione di ricchezza non sono solo i debitori, ma gli stessi creditori concorrenti ed il grado con cui essi dovrebbero soddisfarsi secondo diritto.

La esecuzione è infatti dominata, in concreto, dalla logica del *prior tempore potior jure*.

Essa non conosce quegli ammortizzatori che sono ad esempio propri della legislazione concorsuale e che consentono di ottimizzare il sacrificio del debitore al migliore risultato possibile per il creditore.

Così l'ordinario processo esecutivo non conosce la eventualità di temporanee moratorie o di concordati (con garanzia o con cessione dei beni, questa accompagnata o meno dall'impegno di rilievo da parte dei terzi) e che siano vincolanti per tutti. Tali correttivi sono abbandonati all'eventualità di accordi stragiudiziali, in cui ciascun creditore e talora lo stesso debitore hanno reciprocamente un sostanziale diritto di veto e di condizionamento.

*II.* Oltre alle carenze di fondo, di cui si è sopra detto, la discrepanza tra scopo e risultato del processo esecutivo è notevolmente aggravata da una disciplina legislativa oltre modo manchevole ed incoerente.

Non a caso, il decreto ministeriale ha assegnato a questa Commissione il compito non secondario di rivedere la normativa del processo esecutivo che è stata perennemente trascurata dai precedenti progetti, salvo quello Liebman, intorno al quale scrissi in *Riv. dir. proc.* 1985, I, p. 89.

Le principali mancanze della normativa in vigore, si possono così riassumere:

- La parte generale (art. 483-512) si riduce ad uno schema articolato in poche norme, che contemplano una disciplina sommaria ed incompleta dei più importanti nodi.

Quel che è opinabile è il coordinamento delle norme generali con quelle speciali e di queste tra loro e la organicità dell'intero corpus.

A questo riguardo, un aspetto quanto mai importante è

dato dalla medesima pluralità dei giudici d'esecuzione (il tribunale per le espropriazioni immobiliari ed il pretore per tutte le altre) che ha perso gran parte del suo significato originario.

All'epoca dell'entrata in vigore del codice, la ricchezza più importante era data da quella immobiliare e ciò era alla base delle maggiori garanzie sottese alla competenza del tribunale, per le stesse.

Al giorno d'oggi, invece la ricchezza mobiliare ha assunto una dimensione ed un ruolo sconosciuti a quell'epoca e tali da non apparire inferiori a quella immobiliare.

Per contro la introduzione del giudice unico nei tribunali, rende meno percepibile una ipotetica maggiore garanzia rispetto al pretore.

I più recenti disegni di legge concernenti la espropriazione immobiliare tendono ad affidare le vendite all'incanto ai notai, assegnando al giudice un ruolo eventuale, per il caso in cui siano proposte delle opposizioni (v. disegno di legge n. 1054 al Senato, XII legislatura).

La odierna crisi della giustizia civile ha fatto perdere gran parte della originaria giustificazione della dicotomia tra giudice d'esecuzione, competente per materia *ratione executionis* e giudice d'opposizione, competente per valore, in ragione del credito contestato, con i lunghi passi intermedi tra l'uno e l'altro, postulati dall'art. 615, 2° comma c.p.c.

La crisi soprattutto ha investito i tribunali che sono divenuti sinonimo di minore efficienza e perciò di minori garanzie di quelle offerte dal pretore.

È del resto opinabile la identificazione del valore del compendio espropriato con l'entità del credito, che di per sé non è messa in forse dalla sorte del processo esecutivo.

Ispirata da queste considerazioni è stata la proposta dell'autore, avanzata a suo tempo con il disegno di legge n. 2777 nella X<sup>a</sup> legislatura, la quale ha mirato a unificare nel pretore il giudice sia delle esecuzioni di ogni tipo, sia delle opposizioni alla esecuzione e agli atti.

Una eccezione a questa regola potrebbe riguardare la rivendica del terzo ex art. 619 c.p.c.

- Inadeguata appare per un verso la normativa esistente in ordine alla possibilità di ricercare le cose da pignorare (ed in particolare i valori mobiliari ed i conti bancari) mentre è inutilmente severa verso il debitore, per quel che riguarda i mobili usati, che arredano il domicilio domestico e cioè praticamente la sala ed il tinello, che valgono poco o nulla.

La disparità di trattamento tra questi beni e ad esempio gli elettrodomestici è quanto mai evidente.

La disciplina del pignoramento richiede per altro parecchie integrazioni.

Il pignoramento mobiliare e presso terzi sostanzialmente si riduce a quello delle cose che vengono occasionalmente rinvenute presso il debitore (quali di fatto i pochi mobili usati) o a quei valori che sono personalmente noti al creditore procedente.

Il ventaglio delle possibilità di ricercare le cose da pignorare offerto dall'art. 513 c.p.c. è così modesto da condannare in partenza il credito ad essere in larga misura insoddisfatto.

Non deve sottovalutarsi che la nostra epoca, oltretutto è caratterizzata dal diffondersi del fenomeno fiduciario dei valori mobiliari.

Il problema di fondo mi pare quello di attribuire all'ufficiale giudiziario maggiori poteri di indagine patrimoniale sul debitore con possibilità di accesso (su autorizzazione del giudice) alle informazioni di banche, società finanziarie e fiduciarie.

Una legislazione che prevede indagini patrimoniali è ad esempio quella francese.

La espropriazione dei mobili usati di arredo della casa del debitore, prevista dall'art. 514 c.p.c. di cui si disse, presenta costi elevati e distrugge la ricchezza.

Alcuni anni fa il Convegno di Viareggio, promosso dagli istituti di vendite giudiziarie stimò il ricavo di questo tipo di realizzo nel 10% del valore effettivo.

Quel che il creditore talora ritrae è solo il recupero parziale del credito, sotto la minaccia di espropriare un bene di valore affettivo.

Ciò per altro dà luogo a rinvii senza fine della esecuzione, alla farsa delle vendite simulate e delle coeve affittanze ed infine alla moltitudine di rivendiche ex art. 619 c.p.c., con la lievitazione del contenzioso.

Riduttivo per eccesso è anche l'art. 514 n. 3 c.p.c.

Per quanto concerne la espropriazione immobiliare, il differimento degli effetti del pignoramento alla successiva trascrizione nei registri immobiliari, consente al debitore, in tale modo avvertito, di mandare ad effetto, nell'intervallo, la alienazione del bene. Sotto questo profilo appare meritevole di attenzione la proposta avanzata dal punto 12 lettera c) del progetto Liebman di anticipare la trascrizione dell'atto rispetto alla diffida rivolta dall'ufficiale giudiziario al debitore, in cui si concreta il pignoramento, a sensi dello art. 492 c.p.c.

Il pignoramento e la espropriazione di quote di proprietà indivisa e di società manca di una disciplina, non diversamente dalle universitates rerum.

A proposito di queste ultime non è condivisibile la proposta del progetto Liebman che al punto 18 lettera b) prevedeva il pignoramento dell'intera universitas, quanto si prospettava quello di un suo singolo componente.

- L'attuale disciplina risente poi di un modello e di una visione eccessivamente individualistica della espropriazione, come se essa riguardasse solo il creditore procedente ed il debitore esecutato e non anche gli altri creditori.

Essa in effetti non prevede concrete iniziative che portino in qualche misura a notizia del pubblico, l'inizio della espropriazione e tanto meno "la 1<sup>a</sup> udienza fissata per l'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione" che gli artt. 525, 551, 563 c.p.c. assumono alla base della distinzione tra intervenuti tempestivi e tardivi.

L'avvio dell'espropriazione ed il giorno in cui si terrà la 1<sup>a</sup> udienza sopra indicata è nota sostanzialmente alla ristretta cerchia del creditore procedente.

In assenza di una pubblica notizia di tali avvenimenti, l'intervento dei creditori è legato ad una casuale notizia,

di cui essi possano venire occasionalmente a giorno.

Appare poco giustificata, in un regime del genere, la ratio che preferisce nel soddisfo il creditore che interviene prima di tale udienza rispetto al pari grado che interviene dopo.

A maggior ragione è opinabile la norma che accorda a chi interviene prima, il privilegio rispetto a chi interviene dopo, di partecipare alla espropriazione, quando entrambi sono privi di titolo esecutivo.

A questo riguardo c'è da chiedersi che cosa significhi la formula degli artt. 500, 526, 551, 564 c.p.c. per cui l'intervenuto tempestivo, privo di titolo esecutivo, partecipa all'espropriazione, ma non può provocarne i singoli atti, mentre quello tardivo parteciperebbe solo alla distribuzione.

Un sistema del genere è sostanzialmente basato sulla occasionalità, con cui il creditore pari grado acquista notizia dell'esistenza dell'espropriazione forzata ed all'interno di questa, del giorno in cui cade la 1<sup>a</sup> udienza.

Anche il creditore privilegiato rischia di essere escluso dalla espropriazione forzata, se non partecipa alla stessa, perché non ne è venuta notizia.

Il codice in vigore non attribuisce al debitore, che non sia anche imprenditore, alcuna iniziativa finalizzata al soddisfo del complessivo ceto creditorio, quale ad esempio, quello di offrire un concordato a tutti.

La eventualità di moratorie è abbandonata ad accordi stragiudiziali, in cui ciascuno ha di fatto un reciproco diritto di veto.

Il più grosso difetto della normativa è però quello che essa non prevede un esame preventivo da parte del giudice delle domande dei creditori intervenuti, così da limitare il pericolo di un ingresso di pretese arbitrarie.

A questo proposito le vie praticabili sarebbero in teoria due: o ammettere solo il creditore munito di titolo esecutivo, come proponeva l'art. 473 del progetto preliminare Carnelutti, o, al contrario, ammettere l'intervento anche di chi è sprovvisto di tale titolo e però organizzare, in questo caso, la verifica degli intervenuti.

Il nostro codice da un lato ammette ad intervenire anche i creditori privi di titolo esecutivo o addirittura di una documentazione qualsiasi e dall'altro contempla un accertamento solo posticipato e meramente eventuale dei crediti nell'ipotesi di una contestazione. Non è chi non veda come tale accertamento posticipato rovesci la logica che è alla base del nostro sistema, imperniata sul vaglio preventivo e sugli oneri di prova a carico dell'autore della domanda (art. 115 c.p.c.).

C'è da chiedersi che senso abbia pretendere tanto perché un creditore si premunisca del riconoscimento del diritto, prima di agire in executivis, per poi ammettere chiunque a soddisfare le sue pretese in pregiudizio dell'esecutato, senza neppure un vaglio tempestivo di un giudice.

Acquista perciò rilievo la esigenza di una organica normativa che prevenga il pericolo di un ingresso di pretese infondate e che tuttavia sono destinate a condizionare la posizione delle parti nel corso del processo ed atteggiamenti collusivi tra debitore e creditore, a danno degli altri.

- Sotto più di un profilo appare anacronistica la disciplina che riguarda la pubblicità e le vendite. Non è dubbio che la pubblicità condiziona pesantemente il buon fine del processo esecutivo ed il realizzo del compendio.

L'art. 490, 1° comma c.p.c. a livello di pubblicità prevede che si dia avviso dell'atto esecutivo "mediante affissione per 3 giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario", che tuttavia nessuno legge. Quanto agli immobili, il 2° comma prevede "la inserzione dell'avviso nel foglio degli annunci legali della provincia", che è letto da una ristretta cerchia di addetti ai lavori.

La pubblicazione "una o più volte in determinati giornali", e quando occorre "con le forme della pubblicità commerciale" è prevista come straordinaria.

La mancanza totale della pubblicità ordinaria è opponibile a sensi dell'art. 617 c.p.c. mentre quella della pubblicità straordinaria, non dà luogo neppure ad una oppo-

sizione agli atti esecutivi (Satta, Commentario al codice di procedura civile, III, p. 292; Cerino-Canova, Rilevanza della pubblicità straordinaria in *Giur. it.* 1983, I, 2, p. 755; Cass. civ. 23.11.1985 n. 5826).

Quanto alla vendita forzata, deve preliminarmente ricordarsi che in generale l'art. 503 c.p.c. dispone che essa "può farsi con incanti o senza incanti".

Per quella mobiliare l'art. 532 e ss. prevede che la vendita senza incanto è effettuata "per commissionario", mentre per quella "con incanti" l'art. 538 c.p.c. contempla che al secondo incanto è ammessa qualsiasi offerta.

È controverso se possono tenersi ulteriori incanti nel caso che anche il secondo sia andato deserto (per l'affermativa: Cass. civ. 6.10.1958 n. 3113 ed altre; Valcavi, *Problemi attuali e prospettive di riforma*, 1994 p. 245 e 267 ss.; Satta, *Commentario al c.p.c.* III, p. 297 ss; Bonsignori, *Assegnazione forzata*, p. 179; per la negativa: Andrioli, in *Commento c.p.c.*, III p. 178; P. D'Onofrio, in *Giur.it.* 1956, I, 2, p. 711 ss.).

La vendita immobiliare si tiene sulla base dell'art. 554 c.p.c. che ammette offerte in rialzo, dopo l'incanto positivo.

Le vendite mobiliari avvengono attraverso società private distribuite sull'intero territorio nazionale (i c.d. Istituti di vendite giudiziarie) di cui non era prevista la soppressione neppure dal progetto Liebman. Esse, con tutti i loro difetti, hanno rappresentato un passo avanti rispetto alla precedente prassi di vendita presso il domicilio del debitore, da parte degli ufficiali giudiziari.

Le principali carenze della vendita forzata e segnatamente di quella per incanti, sembrano da individuarsi nelle seguenti:

- il mercato espropriativo è contrassegnato da una povertà di offerenti, dato che gli interessati all'acquisto non sono raggiunti dalla pubblicità o da ricerche personalizzate attraverso intermediari.

In questo contesto, la domanda di acquisto è monopolizzata da pochi offerenti, non di rado senza scrupoli,

che non incontrano dei reali concorrenti o li stornano con accordi sottobanco.

Non può parlarsi in tali condizioni di un mercato, contraddistinto da regole spontanee, come mostra di credere il nostro codice.

- Il giudice non governa le vendite, ma dirige solo una successione di atti formali e registra gli esperimenti di vendita come un notaio.

Egli del resto non avrebbe neppure la professionalità specifica per le operazioni commerciali e tuttavia la legge non gli affida un realizzo a trattativa privata, mostrando diffidenza per eventuali abusi.

- Gli istituti di vendite giudiziarie sostanzialmente coesistono con la gara di offerenti mossi solo dalla auri sacra fames, in danno del povero, e sotto questo profilo essi non danno quelle garanzie che pur nel medioevo offrivano i Monti dei pegni, come correttivo nella lotta alle usure.

La odierna società post-industriale manca di quegli strumenti che addirittura aveva l'età antica.

- Il sistema delle vendite per incanto, in cui gli offerenti si conoscono, si traduce in una serie di esperimenti solo al ribasso e non anche al rialzo.

Essi infatti lasciano andare deserti gli incanti fino a quando l'esperimento non raggiunge un prezzo di massima convenienza, e solo dopo che ha raggiunto quotazioni minime può profilarsi un'offerta al rialzo. La partecipazione di qualche offerente è per lo più finalizzata solo a lucrare una differenza e desistere dall'incanto.

In tal modo siamo in presenza di una parodia del mercato.

- Il nostro codice non prevede la collaborazione del debitore che è il principale interessato al migliore realizzo, a differenza dell'art. 52 della legge francese sulla riforma delle procedure d'esecuzione.

Infatti l'art. 589 c.p.c. esclude che il debitore possa partecipare come acquirente alle aste immobiliari.

- L'art. 538 - 2° comma c.p.c. per le espropriazioni mobiliari aggrava la situazione prevedendo che il secondo incanto possa tenersi a qualsiasi offerta, che costituisce un incentivo alla diserzione del primo incanto.
- Per contro la diffidenza del nostro legislatore nei confronti dell'acquisizione di beni del debitore, ha posto limiti minimali non derogabili nella assegnazione (art. 506, 538 - 2° comma, 589 c.p.c.) eccessivi, mentre non contempla la possibilità di un'aggiudicazione del compendio ad un prezzo ragionevole in rialzo a favore del ceto creditorio.  
È controverso se una domanda di assegnazione possa essere presentata anche dopo il secondo incanto andato deserto (Bonsignori, op. cit. 179, contra: Andrioli, op. cit., loc. cit.)
- L'istituto dell'amministrazione giudiziaria (art. 592 e ss. c.p.c.) sostanzialmente è desueto e non è utilizzato per le sue potenzialità intrinseche di moratoria, in attesa di un migliore realizzo.

- Il sistema delle opposizioni, regolato dagli artt. 615 e 617 e ss., è limitato esclusivamente a temi di decisione essenzialmente propri del processo di cognizione.

Tale è l'opposizione al precetto ed alla esecuzione (art. 615 e ss.) ed alla rivendica del terzo (art. 619).

Appare invece sempre meno rilevante il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi (artt. 617 e ss.) che concerne le "irregolarità formali" degli atti rispetto al modello astratto previsto dal codice. Il breve termine concesso per proporlo, sotto pena di preclusione, la inappellabilità della decisione, l'orientamento affermatosi nel giudizio di cognizione, sulla sanatoria delle nullità, suggeriscono di dare sempre meno rilievo a questo.

Per contro è assolutamente trascurato il problema di orientare le doglianze e le impugnative delle parti al merito dei provvedimenti e così eventualmente di correggerli per assicurare il migliore risultato della esecuzione. In questo senso il progetto Liebman ha offerto spunti significativi.

*III.* Le proposte di modifica, che vengono qui formulate, riguardano, soprattutto, una più razionale ed organica disciplina della procedura nella sua parte generale (art. 483-512 c.p.c.).

In questa sede si dà adeguato spazio alle proposte di modifica innovativa concernenti l'intero processo esecutivo e che si applicano ad ogni tipo di espropriazione sia essa mobiliare, immobiliare o presso terzi.

La tematica riguarda la individuazione del giudice competente per ogni tipo di esecuzione e per la opposizione alla stessa, qualunque sia il valore del credito, il concorso dei creditori, la pubblicità della vendita, la vendita e l'assegnazione, i nuovi istituti che si propongono quali la moratoria ed il concordato, anche da parte dell'esecutato individuale, le opposizioni ed i reclami. Altre proposte sono speciali, nel senso che esse attengono o alla espropriazione mobiliare o presso terzi, quali le norme sulla ricerca delle cose da pignorare e la impignorabilità di alcuni mobili o la vendita e l'assegnazione di mobili dopo che sia andato deserto il secondo incanto, o la procedura immobiliare, quale l'approntamento della documentazione ipocatastale ed il pignoramento immobiliare.

Su un piano panoramico può dirsi che le proposte di modifica riguardano da un lato le condizioni strutturali e dall'altro la disciplina della procedura.

Quanto *alle strutture* si propone:

- di semplificare la distribuzione della competenza del giudice attribuendo al pretore anche quella per le espropriazioni immobiliari, così facendone il giudice unico per le esecuzioni in genere, con opportuna modifica degli art. 16-17-484 c.p.c.

Ciò è giustificato, come si è detto, dallo sviluppo assunto dalla ricchezza mobiliare, dalla mobilitazione in forme societarie della proprietà immobiliare, dalla crisi dei tribunali e dalle istituzioni del giudice unico. Si propone di attribuire al pretore la competenza *ratione materiae* delle opposizioni al precetto, all'esecuzione ed agli atti, qualunque sia il valore del credito, ri-

sparmiando i tempi lunghi della rimessione al giudice di cognizione, con opportune modifiche degli artt. 480 - 3° comma, 615 c.p.c.

- Per un futuro a tempi medio-lunghi si propone di istituire un ufficio unico delle "esecuzioni e dei fallimenti", composto da funzionari esperti in discipline economiche e commerciali ai quali affidare la gestione dinamica dell'esecuzione e non i soli adempimenti burocratici, oggi pure assolti in modo lodevole dagli ausiliari del giudice.

In questo caso al giudice potrebbe essere riservata la sorveglianza ed il controllo preventivo e repressivo, su reclamo delle parti. Ciò postulerebbe una modifica dell'art. 484 c.p.c.

- La organizzazione attuale preposta alle vendite giudiziarie deve essere radicalmente rivista.

La privatizzazione in atto di questo servizio presenta le gravi disfunzioni lamentate in precedenza, in ordine al modo con cui si tengono le vendite ed alla qualità, in generale, di chi vi partecipa.

Occorre fare ricorso alla esperienza collaudata di istituti pubblici, quale i Monti dei pegni di secolare tradizione nel realizzo meno parassitario, e così quanto meno, prevedere società preposte ai relizzi giudiziari con partecipazione di capitale e di esperienze dei Monti dei pegni e delle Casse di risparmio.

Occorre prevedere altresì un inasprimento di sanzioni penali per le turbative di questo tipo di mercato necessitato e sanzioni amministrative quali il divieto per i soggetti condannati alla ulteriore partecipazione alle vendite giudiziarie.

Quanto *alla disciplina del processo* si propone:

- di estendere la impignorabilità, così modificando l'art. 514, n. 2 c.p.c. a tutti i mobili privi di pregio che arredano l'abitazione del debitore, per le ragioni di politica legislativa a suo tempo affermate dalla legge n. 302/1971 per gli elettrodomestici.
- Di attribuire agli ufficiali giudiziari, su autorizzazione

o ordine del giudice di esecuzione, poteri di indagine patrimoniale sul debitore esecutato, con accesso ad informazioni presso istituti di credito, organi delle amministrazioni dello Stato, società finanziarie e fiduciarie. Sul punto v. il testo dell'art. 513 bis c.p.c. Anche altre legislazioni, quali ad esempio quella francese, prevedono indagini di questo tipo per rimediare alla casualità del rinvenimento delle cose da pignorare che è alla base della infruttuosità dei pignoramenti.

- In materia di pignoramento immobiliare di anticipare la trascrizione del pignoramento rispetto al momento della ingiunzione al debitore come proponeva al suo tempo il progetto Liebman per evitare disposizioni elusive, nell'intervallo tra i due momenti.
- Di snellire la ricerca e l'adempimento degli atti e dei documenti ipocatastali, prevedendo che essi possono essere surrogati da una dichiarazione notarile o, ancora meglio, delegare tali incombenze al perito successivamente incaricato della stima. Non si condivide la scelta di affidare la dichiarazione del valore espropriando al creditore medesimo come è previsto da un recente disegno di legge per le espropriazioni promosse dagli Istituti di credito a medio termine.
- Per quanto riguarda le vendite forzate dei beni (art. 530, 534, 576, e ss. c.p.c.) si auspica una modifica delle norme sulla pubblicità nel senso di rendere necessaria la pubblicazione su quotidiani provinciali o su fogli commerciali.
- Si auspica una indicazione di preferenza per la vendita per commissionario rispetto a quella per pubblici incanti, la possibilità del ricorso ad intermediari nella ricerca di offerenti e comunque di tener conto nella normativa della esperienza commerciale.

In sede di incanti anche per i beni mobili, si propone di modificare l'attuale disciplina nel senso che le offerte in aumento o diminuzione rispetto al prezzo base siano avanzate in busta chiusa e solo successivamente alla loro apertura sia disposta la gara tra gli offerenti. In

questo senso si propone di estendere la normativa degli artt. 571 e ss. per le vendite senza incanto in campo immobiliare, anche ai mobili, specie se riguardano universitates rerum o juris.

- Di eliminare la previsione che il nuovo incanto dei mobili pignorati avvenga a qualsiasi offerta, ma invece sulla base di un nuovo valore stabilito dal giudice, così modificando l'art. 538 - 2° comma c.p.c. e prevedendo altresì esplicitamente che il giudice di esecuzione possa disporre successivi incanti anche nel caso in cui il secondo sia andato deserto finché ciò sia giustificato dalla iniziativa dell'interessato creditore che deve sopportare anche gli oneri economici dell'anticipo.
- Per quanto attiene alla assegnazione in genere si propone di modificare gli artt. 506-535 - 2° comma, 589 c.p.c. nel senso di codificare che, laddove i precedenti incanti siano andati deserti, i creditori possano chiedere l'assegnazione ad un valore inferiore ed in ogni caso privilegiando l'esito positivo della procedura, raccogliendo un antico suggerimento dell'autore in scritti ora raccolti in "Problemi attuali e prospettive di riforma del processo civile" Padova 1994, p. 245, 257, 267, 275, 317. e accolti dal punto 18-let. h del progetto Liebman che al riguardo parlò di una assegnazione espropriativa.
- Si avanza altresì la previsione che la domanda di assegnazione del compendio possa essere avanzata da più creditori o da cordate, con impegno a soddisfare i crediti privilegiati e quelli concorrenti pro-quota.

*IV.* Una particolare attenzione deve essere dedicata alle proposte concernenti una più razionale disciplina dell'intervento dei creditori nella espropriazione da un lato e di nuovi istituti che concernono "procedimenti eventuali su domanda del debitore, quali la moratoria, il concordato con garanzia di terzi o con cessione dei beni".

A questo riguardo devesi dire quanto segue:

α) In materia di intervento dei creditori nella esecuzione

forzata si propone che il giudice dell'esecuzione, al momento della consegna del fascicolo di esecuzione, abbia a fissare con decreto il termine entro cui i terzi creditori possono avanzare domande di intervento, e la udienza per l'esame delle predette domande dando adeguata pubblicità a tale decreto sui bollettini dei protesti e delle esecuzioni curate dalla Camere di commercio ed eventualmente su fogli commerciali. In tal senso acquista un significato la distinzione tra intervenuti tempestivi o tardivi ai fini della loro anteriorità nel soddisfo, e più in genere per rimediare alla pura occasionalità con cui i terzi creditori vengono a notizia della pendenza del processo esecutivo e della prima udienza fissata per la vendita o per l'assegnazione.

È previsto un vaglio da parte del giudice dell'esecuzione delle domande di intervento sulla base della documentazione allegata e delle risultanze delle prove, assunte in via di cognizione sommaria.

Il giudice, all'esito di tale esame, ammetterà o escluderà il credito con provvedimento provvisoriamente esecutivo e che costituisce titolo esecutivo endo-processuale.

Ciò dà una logica alla previsione normativa che il creditore intervenuto tempestivamente, anche se sprovvisto di titolo esecutivo, partecipa all'espropriazione e può anche provocare i singoli atti.

Si prevede un procedimento sommario e semplificato sulla base della falsariga della verifica dei crediti nella procedura fallimentare.

Contro il provvedimento, l'interessato può proporre opposizione davanti allo stesso giudice di esecuzione che la istruirà, e deciderà senza rimetterla ad altro giudice.

Ciò dà luogo alle proposte di modifica degli artt. 499 - 2° comma e 500 nonché alla introduzione delle previsioni di cui agli artt. 499 bis, 499 ter, 499 quater.

β) Una serie di norme innovative vanno dedicate, secondo l'autore, ai procedimenti eventuali su domanda del debitore, quali la moratoria, il concordato con garanzia di terzi o con cessione dei beni.

A questo riguardo si sottolinea quanto segue:

- La logica della moratoria — come si disse — è di tipo analogo a quello dell'amministrazione controllata fallimentare e della amministrazione giudiziaria di immobile ex art. 592 c.p.c. di cui potrebbe rappresentare lo sviluppo.

Può prevedersi che essa sia accordata al debitore che dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà e che entro un termine ragionevolmente breve sarebbe in grado di estinguere il debito, così da risparmiare il sacrificio di un realizzo distruttivo ed affrettato dei suoi beni.

Tale periodo può essere contenuto nell'ambito di un anno.

La moratoria, ovviamente, comporta il divieto di intraprendere o proseguire atti esecutivi e la sospensione delle prescrizioni e delle decadenze.

Il debitore dovrebbe allegare alla domanda una dettagliata situazione patrimoniale ed indicare quali e quando gli perverrebbero i mezzi per far fronte ai debiti scaduti od esigibili nel periodo. Il giudice d'esecuzione sentirà il debitore e i creditori che dovessero comparire e col provvedimento che disponesse la misura, nominerà un commissario che sorveglierà la evoluzione patrimoniale del debitore.

Non sembra esservi alcuna ragione per negare al privato debitore (in questo senso è orientata la legislazione svizzera) ciò che è consentito all'imprenditore.

A fronte di un sacrificio temporale nell'intraprendere gli atti esecutivi, la moratoria assicura in anticipo una maggiore informativa sulla consistenza patrimoniale del debitore e quindi sui beni da assoggettare a pignoramento eventuale in prosieguo, a questo fine utilizzando l'interesse del debitore alla moratoria.

La sorveglianza del commissario assicura la garanzia di una conservazione dei beni che rientrano nella responsabilità generale, ex art. 2740 c.c.

Per la espropriazione immobiliare potrebbe anche reputarsi bastevole un applicazione più intensa dell'istituto

dell'amministrazione giudiziale, estendendola alla proprietà di aziende ed alle universitates rerum, come collezioni et similia.

- In analogia alla legge fallimentare si propone di introdurre come ulteriore "procedimento eventuale" la possibilità per il debitore di offrire il concordato ordinario o con cessione di beni, laddove l'attivo sia insufficiente a coprire il passivo.

La utilità del rimedio per il debitore è quella di evitare il protrarsi nel tempo di sbilanci patrimoniali passivi e per i creditori di vedere soddisfatti con anticipo i loro diritti, nel rispetto del loro grado.

L'istituto è caratterizzato dal fatto che tutti i creditori sarebbero vincolati dalle decisioni prese a maggioranza e rappresenta un mezzo di igiene e trasparenza economica.

Non v'è ragione di restringere agli imprenditori un istituto di generale utilità.

In questo senso sono anche le previsioni di legislazione straniera.

Come si è detto, esso può essere di tipo ordinario o con cessione dei beni.

Il debitore che voglia avvalersene è tenuto ad allegare alla domanda la propria situazione patrimoniale e le eventuali stime dei beni.

Il giudice d'esecuzione deciderà se prendere o meno in considerazione la domanda e, in caso positivo, disporrà le perizie, le moratorie provvisorie e nominerà un commissario.

Lo stesso giudice inviterà, con pubblico avviso, i creditori ad insinuare i loro crediti e fisserà un'adunanza per le deliberazioni.

Egli omologherà le decisioni prese a maggioranza.

Il commissario eseguirà il concordato e, nel caso di cessione dei beni, provvederà alla loro liquidazione, redigerà piani di riparto provvisori e definitivi che, approvati dal giudice, daranno luogo alla distribuzione dell'attivo, in via provvisoria o definitiva.

Potrebbe essere previsto anche un concordato su domanda dei creditori che vogliano, individualmente o in cordata, rendersi cessionari dei beni.

Alla moratoria sono dedicati gli artt. 512 bis e ter., al concordato ordinario sono dedicati gli artt. 512 quater e quinquies ed al concordato con cessione di beni l'art. 512 sexies.

V. Per quanto attiene alle opposizioni al precetto ed all'esecuzione, si propone di conservare l'attuale disciplina dell'art. 615 e seguenti c.p.c. salvo la mancata rimessione al giudice competente per valore, in relazione anche alla previsione che la materia rientra nella competenza specifica del pretore.

La struttura e la disciplina della rivendica del terzo di cui all'art. 619 c.p.c. rimane inalterata.

All'opposto per quanto attiene all'opposizione agli atti esecutivi, per le ragioni che si sono dette in precedenza, si propone di introdurre il principio della revocabilità e della modificabilità delle ordinanze esecutive preparatorie, tese a sollecitare il migliore risultato del provvedimento definitivo.

In questo senso si privilegia l'esame dell'idoneità e dell'opportunità di merito rispetto ad una cognizione puramente formale dell'atto rispetto al modello astratto.

I provvedimenti terminali del processo esecutivo, quali la vendita e l'assegnazione, il provvedimento che forma lo stato passivo (e così ammette od esclude i crediti) quello che omologa la moratoria, il concordato preventivo con garanzia di terzi o con cessione del bene, sono impugnabili con reclamo al tribunale che decide in Camera di consiglio.

Su questo punto si veggono gli artt. 617 bis, 618, c.p.c.

#### CRITERI DIRETTIVI

La disciplina del processo esecutivo va ispirata ai seguenti criteri:

- Prevedere nella parte generale una disciplina più completa ed organica di quella esistente ispirata alla maggiore semplicità. Essa concerne norme integrative sulla ricerca delle cose da pignorare, sulla vendita e l'assegnazione di cose mobili, sull'intervento dei creditori, sulla introduzione della moratoria del concordato e la reclamabilità dei più importanti provvedimenti del giudice.
- Estendere la impignorabilità a tutti gli arredi domestici senza distinzione e privi di pregio.
- Attribuire agli ufficiali giudiziari il potere di indagine patrimoniale sul debitore dietro disposizione del giudice di esecuzione.
- Anticipare gli effetti del pignoramento immobiliare alla trascrizione rispetto alla ingiunzione al debitore.
- Delegare al perito la ricerca della documentazione ipocatastale.
- Aggiornare al mercato odierno le norme sulla pubblicità delle vendite forzate.
- Prevedere che le offerte all'incanto, anche per i mobili, siano fatte in busta chiusa, con successiva gara.
- Eliminare la previsione che il secondo incanto mobiliare avvenga a qualsiasi offerta ed all'opposto prevedere la successione di incanti, su domanda ed anticipi a carico del creditore.
- Abbassare il prezzo minimo di assegnazione dopo che sono andati deserti gli incanti.
- Regolare in modo compiuto l'intervento dei creditori con la previsione di un termine perché l'intervento sia tempestivo ed il successivo vaglio del giudice e la ammissione del credito con provvedimento da considerare titolo esecutivo endo-processuale.
- Introdurre l'istituto di una moratoria temporanea del debitore e la relativa procedura.
- Prevedere la introduzione del concordato con garanzia di terzi e con cessione dei beni.
- Introdurre la reclamabilità nel merito dei provvedimenti del giudice di esecuzione al tribunale che pro-

nuncia con rito camerale, in materia di vendita ed assegnazione del compendio pignorato, omologa della moratoria e del concordato, del provvedimento di estinzione del processo.

INTERVENTO AL IV° CONVEGNO NAZIONALE  
DELLE CAMERE CIVILI  
TENUTOSI A MILANO IL 2-3 GIUGNO 1995\*

Cari amici e colleghi,

mentre siano qui riuniti ricorre il 40° giorno della nostra astensione dalle udienze.

Eppure noi avvertiamo che, tra tutte, questa manifestazione non trae motivo alcuno da interessi corporativi, ma coincide con quella del paese ad avere una giustizia pubblica che risponda ad esigenze minimali per i cittadini.

Il Ministro della giustizia in occasione dell'incontro con la Commissione di riforma, e ieri il Primo presidente della Corte d'appello, hanno parlato di prossimo collasso della giustizia civile.

C'è da dubitare della legittimità di questa manifestazione e della sua durata, in un contesto del genere?

Certamente i cittadini che hanno i mezzi per ricorrere alla giustizia arbitrale non hanno problemi del genere. Ma il ricorso alla giustizia privata è un fatto che deve essere anomalo in uno Stato di diritto.

---

\* Il Convegno ha avuto al suo centro le prospettive negative del d.l. 121 del 21.4.95 che ha istituito le sezioni stralcio e l'entrata in vigore della "novella processuale" e del giudice di pace.

E poiché il tempo è breve, mi è necessario sintetizzare l'intervento in poche riflessioni. Rinvio un più appropriato contributo di analisi e di proposte allo studio più articolato che ho avanzato all'interno della Commissione ministeriale alla cui partecipazione ho titolo per il fatto che faccio attivamente l'avvocato da oltre 43 anni e da altrettanti studio i problemi del processo dall'angolatura di un avvocato.

*La prima riflessione* mi viene suggerita dal tema di questo convegno "Costi sociali ed economici delle disfunzioni della giustizia civile".

Esso richiama alla mia mente la correttezza e modernità del metodo dell'analisi economica del diritto, come metodo scientifico di studio del processo, a cui bisogna ricorrere.

In ultima analisi la domanda a cui occorre dare una risposta è questa: date certe risorse disponibili (in uomini e mezzi) quale è l'insieme delle regole (cioè il modello del processo) che meglio produce un risultato compatibile con le aspirazioni di giustizia del cittadino interessato?

La risposta richiede l'esame di una quantità di dati conosciuti relativamente poco dagli addetti ai lavori e cioè i dati statistici ed organizzativi della giustizia civile.

Noi siamo soliti privilegiare la filosofia del processo e cioè la ricerca di un modello metafisico e perfetto di processo che risolva tutti i problemi del contingente.

Come quando assumiamo il modello Chiovendiano che dovrebbe realizzare i principii della oralità, della concentrazione e della immediatezza.

E poiché esso ci deriva da quello austriaco del 1895 del Klein, ne ho chiesto all'Associazione magistrati austriaci ed ho avuto la risposta che i loro dati non sono confrontabili con i nostri, in termini di carico di lavoro pro-capite.

Ogni giorno siamo alle prese con il compito di fare i verbali di udienza e con la crisi del dibattimento penale che è la realizzazione di quei principii.

Il rincorrere questo modello in queste condizioni è una fuga dalla realtà.

È molto meglio studiare il processo sulla base scientifica delle condizioni concrete in cui esso vive, dei dati statistici della litigiosità, dei mezzi disponibili e delle regole che in base alla nostra esperienza possono ottimizzare il risultato.

*La seconda riflessione* nasce dalle condizioni presenti della giustizia.

Dal 1942 al 1981 il contenzioso civile era aumentato intorno al 300% ed è continuato successivamente ad aumentare di anno in anno di punti percentualmente rilevanti.

Questo fenomeno ha la sua origine nello sviluppo economico del paese e nell'accesso dei ceti popolari al servizio della giustizia.

All'opposto l'organico complessivo dei giudici addetti alla giustizia civile e penale è rimasto fermo intorno a poco più di 6.000 giudici rispetto, ad esempio, alla Germania federale che ne ha più del doppio e così via.

Il carico medio nel quinquennio '87-'91 ci dice che i processi che si formano ogni anno sono mediamente 703 per ogni pretore, e 287 per ogni giudice di Tribunale (come se questo fosse già organizzato sulla base di giudici unici) mentre quello dei processi pendenti (cioè comprensivi dell'arretrato) era di 946 per ogni pretore ed 871 per ogni giudice di tribunale. I più recenti dati statistici del Giugno '94 indicano per ciascun giudice di tribunale un carico medio di 350 processi sopravvenuti e di 1180 processi pendenti.

Ogni anno i processi che si esauriscono sono al di sotto di quelli di nuova formazione e grazie alla elasticità del processo esistente di cui parlava Carnelutti, esso sopravvive.

In pretura il 50% dei processi esauriti è definito con decisione, nei tribunali solo il 35%.

Gran parte delle procedure che si esauriscono e pur al di sotto di quelle che sopravvivono trovano una loro definizione al di fuori delle decisioni dei giudici.

È quanto dire che le cancellazioni delle cause dal ruolo

danno un contributo determinante nella sopravvivenza della giustizia.

A fronte di questa situazione dal '42 ad oggi l'orario di lavoro degli addetti all'amministrazione della giustizia si è fortemente ridotto. Il rapporto gerarchico all'interno degli uffici si è allentato, i dati relativi alla quantità di decisioni annue pro-capite è in flessione.

Le regole del processo sono rimaste sostanzialmente quelle di un tempo.

In sostanza i mali presenti della giustizia civile hanno cause di tipo organizzativo (risorse disponibili in uomini e mezzi, regole organizzative, produttività individuale secondo regole e criteri della organizzazione moderna del lavoro).

I rimedi che possono opporsi vanno quindi ricercati sul terreno organizzativo, prima di ogni altra cosa, nel rispetto tuttavia dei principii di fondo della giurisdizione senza dei quali la sentenza non è avvertita come giusta.

Le regole processuali possono essere mutate, ma non ci si può illudere che solo ricorrendo alla riforma della legge si possa modificare un risultato che ha essenzialmente cause organizzative.

La terapia deve essere pertanto affrontata sul piano organizzativo e prima di tutto su quello dell'adeguamento degli organici dei giudici alle nuove e crescenti dimensioni del contenzioso civile, al reclutamento dei posti in organico, alla modifica dell'ordinamento giudiziario.

Carnelutti, a suo tempo, dichiarava che la crisi del processo nato nel '42, traeva origine dalla mancata riforma dell'ordinamento giudiziario.

A furia di dimenticarci di questa realtà siamo arrivati alle dichiarazioni circa il prossimo collasso.

*La terza riflessione* concerne i recenti provvedimenti legislativi riguardanti il processo civile e quale futuro del processo prevediamo in base ad essi.

Cominciamo dal provvedimento estemporaneo e privo di buon senso, oltre che di rispetto verso la giurisdizione quale è costituito dalla introduzione degli uffici stralcio.

I processi pendenti sono, sulla base degli ultimi dati

medi del triennio '91-'94, circa 2 milioni, 946 per ogni pretore ed 871 per ogni giudice di Tribunale. Quelli ultimi, ancora più gravi.

Gli uffici stralcio sono destinati a lavorare a metà organico, salvo la immissione di alcuni vice-pretori onorari.

Cosa vuol dire questo?

Esso significa che i tempi insopportabilmente lunghi del giorno d'oggi per definire il carico di processi che di per sé richiederebbero anni ed anni di lavoro se pur tutte le energie fossero a ciò dedicate, sono destinate a raddoppiare.

Siamo di fronte ad un sostanziale diniego di giustizia.

Passiamo ai famosi giudici di pace.

È inutile che io ripeta quel che l'avvocatura va dicendo, giustamente, e cioè che non è serio per uno Stato di diritto, affidare la giustizia ai giudici di seconda mano raccolti in modo estemporaneo, con scarsa preparazione ed esperienza giudiziaria, pe non adeguare gli organici alle necessità di un contenzioso triplicato.

Altrove questi giudici di seconda mano si hanno, ma sono destinati a compiti amministrativi e non giudiziari veri e propri.

In ogni caso l'appello verso la loro decisione è riservato al tribunale.

E gli appelli si devono trattare ed istruire con rito collegiale, sulla base della novella.

È facile concludere che i nostri tribunali saranno oberati più di prima del lavoro di correggere gli errori e le storture delle decisioni dei giudici di pace.

C'è da chiedersi se tutto questo sia sensato.

Ma il futuro dei nostri tribunali induce ad un ulteriore pessimismo.

Oggi come oggi la procedura registra un collo di bottiglia nel passaggio dall'istruttore al collegio ed i tempi lunghi della decisione.

Con la legge di riforma del 1990 viene introdotto una ulteriore e anche più grave strozzatura, per i processi di competenza dei tribunali in 1° grado.

L'articolo 183 c.p.c. dispone che il giudice alla 1<sup>a</sup> udienza deve interrogare le parti personalmente e tentare la conciliazione.

Tutti per esperienza sappiamo quanto durino le udienze di comparizione delle parti, per ogni processo.

È facile prevedere che le prime udienze assorbiranno quella parte di lavoro, che non è assorbita dal compito di correggere le decisioni dei giudici di pace.

E poiché i tribunali lavorano a ranghi dimezzati per i processi di nuova formazione annua, è facile prevedere il grave deterioramento della giustizia civile in futuro rispetto alle condizioni presenti.

I processi di nuova formazione annua nel quinquennio '87-'91 erano 703 per ogni pretore e 287 pro-capite, per ogni giudice di tribunale, a ranghi completi. Quelli posteriori sono ancora più gravi.

Essi sono pertanto destinati a raddoppiare a ranghi dimezzati senza tener conto della dispersione richiesta dalla trattazione collegiale degli appelli contro le sentenze dei giudici di pace e del tempo occorrente per le prime udienze.

A fronte di tutto questo, per altro, la novella processuale del '90 con le preclusioni, le sentenze esecutive, ed i giudici unici di tribunale, oltre a non portare alcun sollievo, dequalifica gravemente l'immagine della giurisdizione e le garanzie del cittadino.

Sul piano del corso del processo la preclusione è un rimedio teso ad accelerarlo.

Nel contesto delle condizioni sopra indicate è una corsa verso la paralisi della procedura.

C'è da chiedersi se tutto questo sia sensato.

È però la logica della preclusione che in un contesto del genere viene a mancare.

La preclusione alla 1<sup>a</sup> udienza ha senso se essa non si riduce ad una formalità ed effettivamente dall'interrogatorio libero delle parti i difensori vengano a conoscenza di circostanze ed aspetti della causa per cui sono chiamati a correggere il tiro delle precedenti difese nel corso dell'u-

dienza stessa o nel successivo deposito nel termine non superiore a 30 giorni per precisare e modificare le domande ed eccezioni già proposte, se attore, o di replica se convenuto, a sensi del V° comma del predetto art. 183.

Ma se i chiarimenti non vengono dati nel corso dello interrogatorio libero sopraindicato, della 1ª udienza, anche la logica che è alla base della preclusione non è giustificata ed assume piuttosto il senso di una logica penale.

La istituzione del giudice unico nei tribunali e la esecutività della sentenza di 1° grado, costituiscono per altro il divorzio del processo introdotto dalla legge 353/90 rispetto alla tradizione collegiale della civiltà giuridica italiana per cui 6 occhi vedono meglio di 2 ed un giudizio collegiale è più ponderato ed offre maggiori garanzie di quello di un uno solo.

E poiché i tempi lunghi per il deposito delle decisioni nascono da quelli occorrenti per stendere le motivazioni, non è ragionevole prevedere dei tempi più brevi.

Non c'è di che essere ottimisti per i processi davanti alle corti d'appello.

Quanto alle corti d'appello il discorso non migliora e le prospettive sono destinate ad aggravarsi perché quivi in media la percentuale dei processi che è definita con decisione sale all'80% rispetto al 35% dei tribunali ed al 50% delle preture.

I dati statistici denotano da alcuni anni un aggravamento progressivo del carico di lavoro e una ancora più pesante formazione dell'arretrato.

*La quarta riflessione riguarda i rimedi.*

Alle cause organizzative bisogna rispondere con terapie della stessa natura.

Gli organici vanno adeguati ai carichi di lavoro presenti ed a quelli ragionevolmente prevedibili per il prossimo futuro attraverso la simulazione degli effetti, ben nota in campo organizzativo.

All'adeguamento degli organici occorre che tenga dietro la loro copertura.

L'avvocatura italiana che è la più interessata anche per-

ché ha già dato ottime prove in altri tempi, (intendo riferirmi al reclutamento straordinario tra le classi forensi a suo tempo effettuato dai Guardasigilli Mortara e Togliatti ed ai vice-pretori onorari che hanno dato un contributo rilevante se ancora oggi vengono deputti a comporre i collegi delle così dette sezioni-stralcio), ha il diritto di opporsi a qualsiasi discriminazione nell'accesso, previo concorso, alla magistratura togata sia pure attraverso un concorso riservato.

Il ricorso ai giudici di pace e ai vice pretori onorari, neppure adeguatamente compensati, costituisce una grave forma di discriminazione contro la quale dobbiamo opporre un deciso "no".

Un'altra misura riguarda la riforma del processo civile e perciò il riordino delle regole.

Anche qui l'avvocatura deve essere chiamata sulla base della propria esperienza di lavoro a comporre in modo determinante le commissioni di riforma.

In ogni caso l'avvocatura deve porre la sua esperienza al servizio della riforma nell'interesse del Paese.

È quanto mai indispensabile che essa non si limiti solamente a dire dei no ed ad attendere il prossimo immane fallimento del processo pubblico, ma concorra con proposte costruttive alle riforme della giustizia civile facendo valere il preponderante peso politico proprio e di rappresentanza degli interessi del paese.

Milano, 2 giugno 1995

Parte Seconda

ARTICOLATO  
DELLE DIVERSE PROPOSTE  
DI RIFORMA DEL PROCESSO  
CIVILE

LIBRO I°

“DISPOSIZIONI GENERALI”

*Art. 7 c.p.c. - Competenza del Giudice di pace*

Si propone la soppressione del secondo comma (competenza sino a £. 30.000.000 nelle cause di responsabilità civile da circolazione) del terzo comma (competenza nelle opposizioni alle ingiunzioni ex Legge 24/11/81 n. 689) e il numero 4 del quarto comma (opposizione alle sanzioni amministrative di cui al DPR 9/10/90 N. 309).

*Art. 1 L. 21/11/91 n. 374 - Istituzione e funzioni del Giudice di pace*

Si propone la soppressione della previsione della giurisdizione “penale”.

*Art. 2 L. 21/11/91 n. 374 - Ambito territoriale e sede del Giudice di pace*

Il primo comma dell'Art. 2 è sostituito dal seguente: “La circoscrizione territoriale del Giudice di pace comprende Comuni aventi una popolazione comprensiva di circa 20-25 mila abitanti, come da tavola, che sarà approntata in sede di rifacimento della geografia giudiziaria. Gli uffici hanno sede nel Comune che in tale circoscrizione

era capoluogo di mandamento prima della entrata in vigore della Legge 1/2/89 N. 30”.

*Art. 4 1° comma L. 21/11/91 n. 374 - Nomina nell'ufficio*

Si propone la sostituzione del primo comma in alternativa con una delle seguenti formule:

“I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di pace sono eletti dagli elettori della giudicatura di pace”.

(o in alternativa)

“I magistrati onorari chiamati a ricoprire l'ufficio del Giudice di pace sono nominati dalla assemblea comune dei Consigli Comunali della giudicatura nell'ambito di una rosa di candidati che abbiano riportato il parere di idoneità dal Consiglio Giudiziario e dall'Ordine degli Avvocati territorialmente competenti”.

*Art. 5 L. 21/11/91 n. 374 - Requisiti per la nomina e titoli preferenziali*

Si propone la sostituzione della lettera E comma primo con il testo seguente:

“Avere età non superiore a quaranta anni”.

*Art. 8 c.p.c. - Competenza del Pretore*

La previsione del primo comma concernente la competenza per valore non superiore a £. 20.000.000 è sostituita da:

“Di valore non superiore a £. 50.000.000”.

Al secondo comma aggiungere:

“4) per le cause in materia di regolamento di confini, di uso, di usufrutto, di abitazione, di servitù e di usucapione.

“5) Per i giudizi di appello avverso le sentenze pronunziate dai Giudici di pace.

*Art. 30 R.D. 30/01/41 n. 12 - Sede della Pretura e ambito*

Si propone l'aggiunta del secondo comma seguente: “La giurisdizione del Pretore si esercita su una circoscrizione che comprende comuni con una popolazione com-

plessiva di circa 80-100 mila abitanti secondo la tabella allegata e predisposta in sede di rifacimento della geografia giudiziaria. Ad ogni Pretura è addetto uno o più Pretori per gli affari civili ed uno o più Pretori per gli affari penali”.

*Art. 9 c.p.c. - Competenza del Tribunale*

Al secondo comma, si propone la soppressione della competenza per materia dei Tribunali “per la querela di falso”, preferendosi che ogni Giudice delle cause in cui la querela sia proposta possa giudicare incidenter tantum.

*Art. 42 R.D. 30/1/41 n. 12 - Giurisdizione del Tribunale*

Si propone la aggiunta del secondo comma seguente: “La giurisdizione del tribunale si esercita nell’ambito di circoscrizioni corrispondenti alle provincie. Nel caso che la Provincia superi un milione di abitanti verrà istituito un Tribunale per ogni ulteriore milione o frazione superiore a 500.000 abitanti. Si farà riferimento alla tavola che sarà predisposta nel rifacimento della geografia giudiziaria”.

*Art. 88 L. 26/11/90 n. 353 - Composizione dell’organo giudicante nei Tribunali*

Si propone la soppressione del comma secondo, (concernente l’elenco dei giudizi in cui il Tribunale giudica con il numero di tre votanti) e del quarto comma (istituzione del Giudice unico nei tribunali).

*Art. 16 c.p.c. - Esecuzione forzata*

Si propone che la norma sia sostituita dalla seguente: “Il Pretore è competente per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’espropriazione forzata mobiliare ed immobiliare e per l’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare”.

*Art. 17 - Cause relative alla esecuzione forzata*

Si propone la sostituzione del testo con il seguente: “Il Pretore è competente per le cause di opposizione al

precetto, alla esecuzione forzata, ai singoli atti esecutivi nonchè per le cause concernenti la distribuzione del ricavato”.

*Art. 35 - Eccezione di compensazione*

Si propone la sostituzione del testo vigente con il seguente: “Quando è opposto in compensazione un credito, che è contestato ed eccede la competenza per valore del giudice adito, questi, se la domanda è fondata su titolo non controverso o facilmente accertabile, decide su di essa senza rimettere le parti ad altro giudice”.

*Art. 38 - Incompetenza*

Si propone la sostituzione del testo vigente con il seguente:

“La incompetenza per territorio fuori dai casi previsti dall’art. 38 è eccepita sotto pena di decadenza nella comparsa di risposta e si ha per non proposta se non viene indicato il giudice competente. La incompetenza per valore, per materia e per territorio, ai sensi dell’art. 38 può essere eccepita dalla parte prima della chiusura della fase di introduzione del processo e si ha per non proposta se non viene indicato il giudice competente.

L’attore può aderire all’indicazione del Giudice fatta dal convenuto ed in tal caso la competenza rimane ferma se il processo viene riassunto nel termine fissato dall’ordinanza del giudice”.

*Art. 39 1° comma - Litispendenza*

Si propone la sostituzione del primo comma con il seguente testo:

“La domanda è improcedibile di pieno diritto se essa è identica ad altra anteriormente proposta in un procedimento pendente tra le stesse parti avanti lo stesso o un diverso Giudice, anche se cancellata dal ruolo, interrotta o sospesa. In tal caso il Giudice successivamente adito dispone con ordinanza la cancellazione della causa dal ruolo”.

*Art. 39 2° comma - Continenza di cause*

Si propone la sostituzione del testo con il seguente:  
“Nel caso di continenza di cause se il giudice preventivamente adito è competente anche per la causa proposta successivamente, il giudice di questa dichiara con ordinanza la continenza e fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono riassumere la causa davanti al primo giudice”.

“Se questi non è competente anche per la causa successivamente proposta, la dichiarazione della continenza e la fissazione del termine sono da lui pronunciate con ordinanza”.

*Art. 40 1° comma - Connessione*

Si propone la sostituzione del testo con il seguente:  
“Se sono proposte davanti Giudici diversi più cause le quali per ragione di connessione possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con ordinanza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito”.

*Art. 43 - Regolamento facoltativo di competenza*

Si propone la soppressione della norma.

*Art. 44 - Efficacia della sentenza che pronuncia sulla competenza*

Si propone la soppressione dell'ultima parte:  
“salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art 28 C.P.C.”.

*Art. 45 - Conflitto di competenza*

Si propone la soppressione della norma.

*Art. 47 - Procedimento del regolamento di competenza*

Si propone la soppressione del quarto comma (regolamento d'ufficio).

*Art. 49 - Sentenza del regolamento di competenza*

Si propone l'aggiunta di un terzo comma del seguente tenore:

“La determinazione della competenza fatta dalla sentenza della Corte di Cassazione resta ferma, anche quando la stessa causa fosse proposta tra le stesse parti in un nuovo processo dopo l'estinzione di quello, in cui fu pronunciata la decisione della Corte”.

*Art. 51 1° comma - Astensione del Giudice*

Si propone l'aggiunta al primo comma della seguente previsione:

“6) Nel caso in cui egli prima che sia pronunciata la sentenza nell'esercizio delle funzioni, ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto di causa”.

*Art. 53 - Giudice Competente*

Si propone la sostituzione dell'art. 53 c.p.c. con il seguente testo:

“Sulla ricusazione del Giudice di pace decide il Pretore, su quella di un Pretore o di un Vice-Pretore onorario decide il tribunale, su quella del giudice o del Collegio giudicante di tribunale decide la Corte d'appello, su quella di un Giudice o del Collegio decide una sezione diversa della stessa Corte. Sulla ricusazione di un Giudice della Corte di Cassazione decide una sezione diversa da quella a cui appartiene il Giudice ricusato. Non è ammessa la ricusazione dei Giudici chiamati a decidere sulla ricusazione.

La decisione è pronunciata con ordinanza non impugnabile, udite le parti ed il Giudice ricusato e assunte, quando occorre le prove offerte”.

*Art. 92 - Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.*

Si aggiunge un 3° comma del seguente tenore:

“Il giudice, indipendentemente dalla soccombenza, deve

condannare la parte al rimborso delle spese anche non ripetibili, da essa inutilmente cagionata all'altra, pur a motivo di produzioni o deduzioni di prove tardive, anche se la loro esistenza o concludenza è stata scoperta in ritardo".

*Art. 105 - Intervento volontario*

Dopo il 2° comma, si aggiunge:  
"Non è ammesso l'intervento adesivo, dopo la chiusura della fase introduttiva del processo".

*Art. 130 - Redazione del processo verbale.*

Si propone di sostituire il testo con il seguente:  
"Il processo verbale di udienza è redatto sotto la direzione del giudice che lo certifica con la sua sottoscrizione. Di esso non si dà lettura, salvo espressa richiesta di parte".

*Art. 137 - Notificazioni.*

Al 2° comma si aggiunge:  
"o a mezzo di servizio postale, senza limitazioni territoriali".

*Art. 139 - Notificazioni nella residenza, nella dimora o nel domicilio*

Il 1° comma è sostituito dal seguente:  
"Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario ricercandolo nella casa di abitazione nell'ufficio o nell'industria o nell'azienda commerciale, cui è addetto".

Al 2° comma, aggiungere:  
"in busta chiusa, nel caso avvenga a mani di persona diversa dal destinatario".

*Art. 140 - Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.*

È soppressa la prescrizione:  
"affiggere avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario".

*Art. 145 - Notificazione alle persone giuridiche.*

Al 1° comma, si aggiunge:

“o al portiere dello stabile, anche se non dipendente”.

*Art. 146 - Notificazione a militari in attività di servizio.*

L'ultima parte della norma è sostituita dalla seguente:

“Si consegna una copia al comandante del corpo al quale il militare appartiene”.

(Norme transitorie: art. 90 legge 353/90 modificato dalla legge 477/92)

Il testo è sostituito dal seguente:

“I processi pendenti, divenuti di competenza di altro giudice, per effetto della nuova disciplina, dovranno essere riassunti avanti a questi nel termine perentorio fissato dal giudice davanti a cui attualmente pendono. Continueranno invece ad esser trattati, istruiti e decisi dal giudice davanti a cui pendono se questi abbia escusso mezzi di prova o tali processi si trovano in fase di conclusione o decisione”.

“I processi non riassunti tempestivamente si estinguono”.

LIBRO II°  
TITOLO I°  
“DEL PROCESSO DI COGNIZIONE  
AVANTI IL TRIBUNALE”

*Art. 163 - Contenuto della citazione*

Si propone la soppressione dell'ultima parte del 1° comma “a comparire ad udienza fissa”.

Si propone la soppressione del 2° comma.

Si propone di sostituire il n. 7 del 3° comma con i seguenti:

“7 - L'invito a comunicare una sua memoria di risposta entro 30 giorni dalla notifica della citazione ed a depositare nella cancelleria del tribunale la stessa ed i documenti allegati nei successivi 20 giorni, sotto pena di dichiarazione di contumacia”

“8 - L'avvertimento che le parti possono replicare ed integrare le proprie deduzioni negli ulteriori termini di cui all'art. 169 c.p.c.”.

*Art. 163 bis*

Il testo è soppresso.

*Art. 164 - Nullità della citazione.*

Il testo del 1° comma è sostituito:

“La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti previsti dall’art. 163 c.p.c. ovvero manca l’avvertimento di cui al n. 8”.

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“La comunicazione della comparsa di risposta dal convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al 2° comma; tuttavia il giudice fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare la citazione ed al convenuto per integrare le proprie domande. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti, quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Sono soppressi i commi 4, 5 e 6”.

*Art. 165 - Costituzione dell’attore.*

Sono aggiunti i seguenti commi:

“L’attore deve richiedere unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, la designazione del giudice istruttore, adempiendo agli oneri economici disposti.

Ove l’attore non si costituisca nei termini, la domanda si reputa abbandonata ed il processo si estingue.

Il convenuto può proseguire la causa limitatamente alla condanna alle spese”.

*Art. 166 - Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d’ufficio.*

Il testo è sostituito da quello dell’attuale articolo 168 c.p.c.

*Art. 167 - Comparsa di risposta.*

È conservato immutato l’articolo nell’attuale testo.

*Art. 168 - Comunicazioni della risposta del convento, dei documenti e loro deposito.*

È adottato il seguente testo:

“Il convenuto deve comunicare all’attore, anche a mezzo di mezzi meccanici per la trasmissione dei documenti a distanza, la comparsa di risposta e copia dei documenti che intende produrre entro il termine di 30 giorni dalla notifi-

ca della citazione e deve depositarli nella cancelleria del tribunale nei successivi 10 giorni.

Nel caso di mancata comunicazione e deposito della risposta, il convenuto è ritenuto contumace. Nel caso di mancato deposito, la domanda riconvenzionale si intende abbandonata.

I documenti non depositati si reputano non prodotti”.

*Art. 169 - Delle memorie difensive e loro comunicazioni.*

È adottato il seguente testo:

“Nel termine di 30 giorni posteriori alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, l’attore può replicare alla comparsa di risposta con memoria difensiva, e negli ulteriori 30 giorni il convenuto può comunicare una propria memoria di duplica all’attore, rispettivamente anche con i mezzi di trasmissione di documenti a distanza, provvedendo al loro deposito nella cancelleria del tribunale.

Le parti per un successivo periodo di 60 giorni possono liberamente scambiarsi memorie integrative, contenenti anche precisazioni e correzioni delle domande e delle istanze istruttorie e produrre i nuovi documenti.

Essi provvederanno al loro deposito presso la cancelleria del tribunale, nei 10 giorni successivi.

I documenti non depositati si intendono non prodotti”.

*Art. 170 - Notificazione e comunicazione nel corso del procedimento.*

È conservato immutato l’attuale testo.

*Art. 171 - Ritardata costituzione delle parti.*

È soppresso il testo vigente.

## SEZIONE SECONDA

### *Della designazione del Giudice istruttore, dei poteri e dei provvedimenti.*

*Art. 171 - Designazione del giudice istruttore.*

È adottato il seguente testo:

“Formato un fascicolo d’ufficio a norma dell’articolo pre-

cedente, il cancelliere lo presenta, senza indugio, al presidente del tribunale il quale, con decreto scritto in calce alla nota di iscrizione a ruolo, designa il giudice istruttore, se non creda di procedere egli stesso. Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente assegna la causa ad una di esse e il presidente di questa provvede nelle stesse forme alla designazione del giudice istruttore”.

“Subito dopo la designazione del giudice istruttore, il cancelliere iscrive la causa sul ruolo della sezione, su quello del giudice e gli trasmette il fascicolo”.

*Art. 172 - Immutabilità del giudice istruttore:*

È conservato sotto questa numerazione l'attuale testo dell'art. 174 con la soppressione dell'ultima parte del 1° comma “e della relazione al collegio”.

*Art. 173 - Del potere del giudice istruttore.*

È adottato il seguente testo:

“Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al più sollecito e leale svolgimento del processo.

Nella fase introduttiva egli è competente a pronunciare la estinzione del processo, in caso di mancata costituzione dell'attore, la contumacia del convenuto, a risolvere le contestazioni insorte con lo scambio di memorie e la produzione di documenti ed a disporre le misure cautelari richieste.

Nella fase di trattazione e di istruzione del processo, il giudice dirige il procedimento, concede misure cautelari e dichiara l'estinzione del processo nei casi previsti dalla legge”.

*Art. 174 - Forma dei provvedimenti.*

Viene riprodotto il testo attuale dell'art. 176 c.p.c.

*Art. 175 - Effetti e revoca delle ordinanze.*

Viene riprodotto il testo dell'attuale art. 177 c.p.c.

*Art. 176 - Controllo del collegio sulle ordinanze.*

È riprodotto il testo dell'art. 178 con la sostituzione del 2° comma dal seguente:

“Le ordinanze del giudice istruttore che risolvono questioni relative alla ammissibilità ed alla rilevanza dei mezzi di prova proposti dalle parti o ammissibili d’ufficio o quelle che dispongono la sospensione, la interruzione o l’estinzione del processo, possono essere impugnate dalle parti con reclamo immediato al collegio”.

*Art. 177 - Ordinanze di condanna a pene pecuniarie.*

È conservato sotto questa numerazione l’attuale testo dell’art. 179 c.p.c.

## CAPO SECONDO

Della trattazione e della istruzione della causa.

*Art. 178 - Iscrizione della causa nel ruolo delle udienze di trattazione.*

È adottato il seguente testo:

“Dopo che la fase introduttiva del procedimento è conclusa ed è scaduto il complessivo termine di giorni 150 dalla notifica della citazione, ciascuna delle parti può richiedere al giudice istruttore la fissazione della prima udienza di trattazione, con apposita domanda. L’istante deve provvedere anche al deposito delle spese e del fascicolo contenente gli atti e documenti di sua provenienza, nel termine di giorni 30. In difetto della richiesta e degli adempimenti sopra descritti, la domanda si reputa abbandonata”.

*Art. 179 - Designazione della 1<sup>a</sup> udienza di trattazione.*

È adottato il seguente testo:

“Il giudice istruttore fissa con decreto la 1<sup>a</sup> udienza di trattazione”.

“Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti”.

“Tra la comunicazione del decreto e la 1<sup>a</sup> udienza di trattazione deve intercorrere un intervallo di 30 giorni liberi, sotto pena di nullità del provvedimento”.

*Art. 180 - Forma della trattazione.*

È adottato il seguente testo:

“La trattazione della causa davanti al giudice istruttore è orale, salvo che il giudice non autorizzi note scritte. Della trattazione della causa si redige processo verbale nel quale si inseriscono le conclusioni delle parti ed i provvedimenti pronunciati in udienza”.

*Art. 181 - Mancata comparizione delle parti.*

Il 1° comma del testo attuale dell’art. 181 è integrato dalla frase: “e il processo si estingue”.

È soppresso il 2° comma.

*Art. 182 - Prima udienza di trattazione.*

È conservato immutato il testo dell’attuale articolo 183 c.p.c. ad eccezione del 4° comma che è soppresso.

*Art. 184 - Ammissione dei mezzi di prova.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Salva l’applicazione dell’art 187, il giudice istruttore, se ritiene che essi siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti. Le parti possono avanzare contro il provvedimento il reclamo al collegio, di cui all’art. 178”.

*Art. 184 bis - Deduzione di mezzi di prova e produzione di documenti la cui esistenza e concludenza sia stata scoperta in ritardo.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il giudice istruttore può, su richiesta delle parti, autorizzare la produzione di documenti e concedere un termine perentorio per l’articolazione di prova diretta e contraria, se la loro esistenza e concludenza è stata scoperta dopo la chiusura della fase introduttiva e quindi provvedere alla loro ammissione o meno”.

“A carico della parte istante la decisione di merito porrà tuttavia l’onere delle spese e degli onorari di difesa, anche irripetibili, che la controparte ha inutilmente sopportato ai sensi dell’art. 92 c.p.c.”.

*Art. 185 - Tentativo di conciliazione.*

È conservato immutato il testo.

*Art. 186 - Pronuncia dei provvedimenti.*

È conservato immutato il testo.

*Art. 186 bis - Ordinanza per il pagamento di somme non contestate.*

È conservato immutato il testo.

*Art. 187 - Provvedimenti del giudice istruttore.*

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice istruttore se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito, senza bisogno di mezzi di prova, dichiara chiusa la trattazione ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale”.

Sono soppressi i commi 4° e 5°.

*Art. 188 - Attività istruttoria del giudice.*

La parte terminale “rimette le parti al collegio” è sostituita dal testo seguente:

“la dichiara chiusa ed invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale”.

*Art. 189 - Chiusura della istruzione probatoria.*

È adottato il seguente testo:

“Il giudice istruttore, quando invita le parti a sottoporre la causa alla decisione del tribunale, le invita a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi”.

È soppresso il 2° comma.

*Art. 190 - Precisazione delle conclusioni.*

“Le conclusioni di merito devono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’art. 187, 2° e 3° comma”.

*Art. 190 bis - Decisione del giudice istruttore in funzione di giudice unico.*

È soppresso l’art. 190 bis.

*SEZIONE TERZA*  
*Della istruzione probatoria.*

- § 1 - *Della nomina e delle indagini del consulente tecnico.*  
È conservato immutato il testo degli artt. 191 a 201.
- § 2 - *Dell'assunzione dei mezzi di prova in generale.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 202 a 209.
- § 3 - *Dell'esibizione delle prove.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 210 a 213.
- § 4 - *Del riconoscimento e della verifica della scrittura privata.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 214 a 220.
- § 5 - *Della querela di falso.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 221 a 227.
- § 6 - *Della confessione giudiziale e dell'interrogatorio formale.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 228 a 232.
- § 7 - *Del giuramento.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 233 a 243.
- § 8 - *Della prova per testimoni.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 244 a 257.
- § 9 - *Delle ispezioni, delle riproduzioni meccaniche e degli esperimenti.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 258 a 262.
- § 10 - *Del rendimento dei conti.*  
È conservato immutato il testo degli artt. da 263 a 266.

*SEZIONE QUARTA*

*Dell'intervento di terzi e della riunione di procedimenti.*

*§ 1 - Dell'intervento di terzi.*

*Art. 267 - Costituzione del terzo interveniente.*

Al 1° comma è soppressa la dizione “presentando in udienza o”.

Al 2° comma è soppressa la parte finale “se la costituzione del terzo non è avvenuta in udienza”.

*Art. 268 - Termine per l'intervento.*

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

“L'intervento autonomo può aver luogo sino a che non sia chiusa la 1<sup>a</sup> udienza di trattazione della causa. L'intervento adesivo può aver luogo prima della chiusura della fase di introduzione della causa”.

È conservato il 2° comma.

*Art. 269 - Chiamata di un terzo in causa.*

Al 1° comma è soppressa la frase: “a comparire alla 1<sup>a</sup> udienza fissata dal giudice istruttore ai sensi del presente articolo, osservati i termini di cui all'art. 163 bis”.

Il 2° comma è sostituito dal seguente testo:

“Il convenuto, che intenda chiamare un terzo in causa, deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta”.

Il 3° comma è sostituito dal seguente testo:

“Ove a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta, sia sorto l'interesse dell'attore a chiamare in causa un terzo, l'attore deve, a pena di decadenza, citare il terzo prima della successiva difesa scritta, e comunque non oltre la chiusura della fase di introduzione della causa”.

È conservato il 4° comma:

Il 5° comma è sostituito dal seguente:

“Nell'ipotesi prevista dal 3° comma, restano ferme per le parti le preclusioni maturate”.

*Art. 270 - Chiamata di un terzo per ordine del giudice .*

Al 1° comma è conservato il testo con l'eliminazione della frase: "per un'udienza che all'uopo egli fissa".

Il 2° comma è conservato.

*Art. 271 - Costituzione del terzo chiamato.*

Il primo periodo del 1° comma è sostituito dal seguente:

"Al terzo chiamato si applica l'art. 267 c.p.c."

È conservato il 2° periodo.

*Art. 272 - Decisione delle questioni relative all'intervento.*

È conservato immutato il testo.

*§ 2 - Della riunione dei procedimenti.*

*Art. 273 - Riunione dei procedimenti relativi alla stessa causa.*

È conservato immutato il testo.

*Art. 274 - Riunione di procedimenti relativi a cause connesse.*

Il 1° comma è conservato immutato.

Al 2° comma, la frase finale è sostituita da:

"ordina con decreto che le cause siano chiamate davanti allo stesso giudice o alla medesima sezione, per i provvedimenti opportuni".

*Art. 274 bis.*

È soppresso.

## CAPO TERZO

Della disussione e della decisione della causa.

*Art. 275 - Iscrizione della causa nel ruolo delle cause da decidere, nomina del relatore e discussione della causa.*

L'art. 275 è sostituito dal seguente testo:

"Dopo la chiusura della trattazione della causa e la precisazione delle conclusioni, ciascuna parte nel termine di 60 giorni, può chiedere al presidente del tribunale che la cau-

sa venga iscritta sul ruolo delle cause da decidere, designando il relatore e fissando l'udienza di discussione. La mancata presentazione della domanda nel termine sopra indicato e l'omessa costituzione del deposito determinano la perenzione della procedura”.

“Il presidente, ricevuta l'istanza, dispone l'iscrizione della causa sul ruolo degli affari in deliberazione e designa il relatore. Egli può stabilire procedersi alla deliberazione in camera di consiglio e fissa i termini per la comunicazione ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica tra le parti”.

”Ove richiesto, dispone che si svolga la discussione orale e fissa una pubblica udienza a tale scopo, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.

“Il giudice designato fa la relazione orale della causa, ove sia disposta la discussione orale in pubblica udienza; le parti sono ammesse alla discussione”.

“La sentenza è depositata in cancelleria entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e nel caso sia disposta la discussione orale, dalla chiusura della pubblica udienza”.

*Artt. 276, 277, 278, 279, 280, 281*

Sono conservati immutati i testi in vigore.

#### CAPO QUARTO Dell'esecuzione provvisoria.

*Art. 282 - Esecuzione provvisoria.*

Il testo dell'art. 282 c.p.c. è soppresso e sostituito da quello previgente, prima della legge 353/1990:

“Su istanza di parte la sentenza appellabile può essere dichiarate provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo.

“L’esecuzione provvisoria deve essere concessa su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisori o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarle”.

*Art. 283 - Provvedimenti revoca, sospensione dell’esecutorietà e della esecuzione.*

Il testo dell’art. 283 è conservato immutato.

*Art. 284*

È adottato il testo del previgente art. 283.

*Art. 284 - Concessione della esecuzione provvisoria in appello.*

“Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sull’istanza di esecuzione provvisoria o l’ha rigettata, la parte interessata può riproporla al giudice di appello con l’impugnazione principale o con quella incidentale”.

*Artt. 285-286*

È conservato immutato il testo vigente.

## CAPO QUINTO

Della correzione delle sentenze e delle ordinanze.

*Artt. 287-288-289*

Sono conservati immutati.

## CAPO SESTO

Del procedimento in contumacia.

*Art. 290 - Contumacia dell’attore.*

L’attuale testo è sostituito dal seguente:

“Ove l’attore non si sia costituito ed il convenuto chiede che la causa prosegua per la condanna alle spese, il giudice istruttore le liquida condannando l’attore al pagamento”.

“Il giudice istruttore pronuncia la estinzione del processo”.

*Art. 291-292*

Sono conservati immutati gli attuali testi.

*Art. 293 - Costituzione del contumace.*

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

“Il convenuto, dichiarato contumace, può costituirsi in ogni momento del procedimento, fino alla chiusura della trattazione”.

Sono conservati immutati i commi 2° e 3°.

*Art. 294 - Rimessione in termini.*

Il 1° comma è conservato nel testo in vigore.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice su richiesta del contumace costituitosi nel corso della fase di trattazione, sempre che le attività difensive non comportino un pregiudizievole ritardo nella definizione della causa quando occorra provvede alla rimessione in termini”.

Al 3° comma è aggiunto: “non impugnabile”.

Il 4° comma è soppresso.

## CAPO SETTIMO

Della sospensione, interruzione ed estinzione del processo.

### SEZIONE PRIMA

*Della sospensione del processo.*

*Art. 295 - Sospensione necessaria.*

È aggiunto il 2° comma del seguente tenore:

“Contro l’ordinanza di sospensione, è ammesso il reclamo al collegio nei termini e nelle forme previste dall’art. 178 c.p.c.”.

*Artt. 296-297-298*

Sono conservati immutati nel testo in vigore.

*SEZIONE SECONDA*  
*Della interruzione del processo.*

*Artt. 299-300-301*

Sono conservati immutati.

*Art. 301 bis*

È aggiunto l'art. 301 bis:

“Contro il provvedimento di interruzione è ammesso il reclamo al collegio nelle forme e nei termini dell'art. 178 c.p.c.”.

*Art. 302-303-304 e 305*

Sono conservati immutati.

*SEZIONE TERZA*  
*Della estinzione del processo.*

*Art. 306 - Rinuncia agli atti del giudizio.*

Il 1° comma è sostituito dal seguente:

“Il processo si estingue per la cessazione della materia del contendere, rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo, nonché per la rinuncia agli atti del giudizio quando è accettata dalle parti che potrebbero avere interesse alla prosecuzione”.

Sono conservati immutati i commi 2°, 3° e 4°.

*Art. 307 - Estinzione del processo per inattività delle parti.*

L'art. 307 è sostituito dal seguente testo:

“Il processo si estingue quando l'attore non si sia costituito o nessuna delle parti abbia richiesto l'iscrizione della causa nel prescritto termine perentorio nel ruolo della udienza di trattazione o nessuna di esse sia comparsa alla 1ª udienza di trattazione o nessuna delle parti abbia chiesto l'iscrizione nel ruolo degli affari da decidere”.

“Il processo si estingue altresì se non sono stati assolti gli oneri di deposito previsti dall'ordinamento”.

“L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata con ordinanza dal giudice istruttore e con sentenza dal collegio, se viene eccepita davanti a questo o se esso respinge il reclamo proposto dalla parte”.

“Contro la sentenza è ammesso solo il ricorso alla Corte di cassazione”.

*Art. 308 - Comunicazione ed impugnabilità dell'ordinanza.*

L'art. 308 è conservato immutato.

*Art. 309 - Mancata comparizione all'udienza.*

È soppresso.

*Art. 310 - Effetti della estinzione del processo.*

È conservato immutato.

TITOLO II°  
“DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE  
ED AL GIUDICE DI PACE”

CAPO PRIMO  
Disposizioni comuni.

*Art. 311 - Rinvio alle norme relative al procedimento avanti il tribunale.*

È conservato immutato l'attuale testo.

*Art. 312 - Poteri istruttori del giudice.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il giudice può rinviare, alla 1<sup>a</sup> udienza di comparizione, la causa ad altra udienza per procedere agli incombeni previsti dall'art. 183 c.p.c. Nella udienza di comparizione, verifica la regolarità della costituzione delle parti, dichiara la contumacia e la estinzione del processo, le invita a completare se del caso le loro difese, a completare le conclusioni, a richiedere i mezzi di prova ed a produrre i documenti ulteriori, di cui fossero in possesso”.

“Il giudice può disporre la prova anche d'ufficio, formulando i capitoli, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità”.

*Art. 313*

Il testo attuale è sostituito dal seguente:

*Art. 313 - Forma e contenuto della domanda.*

“Davanti al pretore ed al giudice di pace, la domanda si propone a comparire ad udienza fissa. Se il giudice non tiene udienza nel giorno indicato, la comparizione è rimandata a quella successiva in cui tiene udienza”.

“Tra il giorno della notificazione e quello della comparizione debbono intercorrere almeno 15 giorni liberi, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito, almeno 30 giorni liberi se il luogo di notificazione si trova in Italia, 60 giorni se si trova all'estero”.

“Nelle cause che richiedono pronta spedizione, il giudice, su istanza dell'attore, con decreto motivato in calce all'originale ed alle copie della citazione, può abbreviare i termini fino alla metà”.

“Se il termine assegnato dall'attore eccede il minimo indicato, il convenuto può anticipare l'udienza con rispetto del termine minimo, notificando contro-citazione”.

*Art. 313 bis*

È aggiunto il seguente articolo:

*Art. 313 bis - Costituzione delle parti.*

“L'attore si costituisce depositando in cancelleria la citazione con la relazione di notifica, la procura e presentando i documenti allegati, nonché domandando la iscrizione della causa a ruolo, nel termine di giorni 10 dalla notifica”.

“Il convenuto si costituisce sino al giorno prima dell'udienza di prima comparizione, depositando comparsa di risposta e il fascicolo contenente i documenti che intende produrre e chiedendo la iscrizione della causa a ruolo, ove non si sia costituito l'attore. In questo caso l'attore può costituirsi anche successivamente. Nel caso di mancata costituzione di entrambe le parti, il processo si estingue”.

## CAPO SECONDO

Disposizioni speciali per il procedimento davanti al pretore.

*Artt. 314-315*

Il testo degli stessi è conservato immutato.

## CAPO TERZO

Disposizioni speciali per il procedimento davanti al giudice di pace.

*Art. 316 - Forma della domanda.*

È soppresso il 1° comma.

*Art. 317 - Rappresentanza davanti al giudice di pace.*

È conservato immutato.

*Art. 318 - Contenuto della domanda.*

È soppresso.

*Art. 319 - Costituzione delle parti.*

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il convenuto può anche oralmente spiegare le proprie ragioni, indicare i mezzi di prova, e produrre i documenti dandosene atto a verbale”.

*Art. 320 - Trattazione della causa.*

I due ultimi commi sono sostituiti dai seguenti:

“Nel corso della trattazione e della istruttoria, il giudice può indicare alle parti le lacune che ravvisa nella istruzione, le irregolarità degli atti e documenti, che possono essere riparate assegnando loro un termine per provvedervi, salvi i diritti quesiti”.

*Art. 321 e 322*

È conservato immutato il testo attuale.

TITOLO III°  
“DELLE IMPUGNAZIONI”

CAPO PRIMO  
Delle impugnazioni in generale.

Gli artt. 323, 324, 325, 326, 327 c.p.c. sono conservati nel testo attuale.

*Art. 328 - Decorrenza dei termini contro gli eredi della parte defunta.*

Al 1° comma la frase “il termine stesso è interrotto” è sostituita da “il termine è sospeso” fino al giorno in cui la notifica della sentenza è rinnovata.

Sono confermati il 2° e il 3° comma nel testo attuale.

Gli artt. 329 e 330 c.p.c. sono conservati nel testo attuale.

*Art. 331 - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili e scindibili dipendenti.*

Il testo è sostituito dal seguente: “se la sentenza pronunciata nei confronti di più parti in cause inscindibili o scindibili dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, l'appellante e l'appellato devono procedere di diritto alla integrazione del contraddittorio nella fase introduttiva del processo”.

“La impugnazione è sospesa di diritto se nessuna delle parti provvede alla integrazione nel termine suindicato”.

*Art. 332 - Notificazione della impugnazione relativa a cause scindibili.*

Il testo è sostituito dal seguente: “ciascuna delle parti nel termine assegnatole per il primo atto difensivo di sua provenienza, può procedere alla impugnazione nei confronti di quelle parti in relazione alle quali la impugnazione non sia preclusa o esclusa”.

“Se la notificazione non avviene nel termine, non può successivamente procedersi alla notifica della impugnazione alle predette parti”.

*Art. 333, 334, 335 e 336:* sono conservati nel testo attuale.

*Art. 337*

Il testo è sostituito dal seguente:

*Art. 337 - Sospensione dell'esecuzione dei processi.*

“La esecuzione delle sentenze delle quali non è ordinata la esecuzione provvisoria, rimane sospesa se è proposto appello; l'esecuzione non è sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salvo le disposizioni degli artt. 373, 401 e 407 c.p.c.”.

“La trattazione e la istruzione del processo pendente avanti al giudice dal quale è stata pronunciata la ordinanza che tiene dietro alla decisione impugnata, è sospesa sino alla definizione del gravame, fatti salvi gli atti urgenti”.

*Art. 338:* è conservato il testo attuale.

## CAPO SECONDO

Dell'appello davanti alle corti ed ai tribunali.

*Art. 339*

È conservato il testo attuale.

*Art. 340*

Al 1° comma è soppresso l'inciso "e dal n. 4 del 11° comma dell'art. 279".

*Art. 341 - Giudice d'appello*

Il 1° comma è invariato. Il 2° comma è sostituito dal seguente: "l'appello contro le sentenze del giudice di pace, si propone al pretore se nel suo mandamento ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza".

*Art. 342*

Il 1° comma è invariato. È soppresso il 2° comma.

*Art. 343 - Modo e termine dell'appello incidentale*

Il testo è sostituito dal seguente:  
"l'appello incidentale si propone a pena di decadenza con la comparsa di risposta e, nel caso che l'interesse a proporla sorga dalla impugnazione di parti diverse dall'appellante principale, si propone nel termine fissato per la 1<sup>a</sup> difesa".

*Art. 344-345-346*

Sono invariati nel testo attuale.

*Art. 347 - Forme e termini per la costituzione in appello.*

"L'appellante si costituisce con la iscrizione della causa a ruolo, il deposito dell'atto di appello, della sentenza e del fascicolo di 1° grado, nonché con istanza rivolta al presidente perché proceda alla designazione della sezione, del Collegio, del relatore e fissi la udienza, sotto pena di inammissibilità".

"L'appellato può costituirsi con deposito in cancelleria della comparsa e dei documenti entro 10 giorni dalla scadenza del termine fissatogli dall'appellante per lo scambio della comparsa di risposta".

*Art. 348*

Il testo è sostituito dal seguente:

“La mancata costituzione dell’appellante comporta la improcedibilità dell’appello”.

È soppresso il 2° comma.

*Art. 349*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Al momento di chiusura della fase introduttiva di libero scambio, le parti presentano un foglio di conclusioni e richiedono la fissazione dell’udienza”.

“Il presidente, ricevuta la richiesta di cui al comma che precede, designa la sezione, il collegio ed il giudice relatore e fissa l’udienza di spedizione a decisione, da tenersi entro 90 giorni”.

*Art. 350 - Trattazione*

Il testo è invariato.

*Art. 351 - Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria*

Il testo è invariato.

*Art. 352 - Decisione*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Esaurita l’attività prevista dagli artt. 350 e 351, le parti possono chiedere che la causa sia assegnata a decisione”.

“Il presidente della Corte, su richiesta di una delle parti, se ne ravvisa l’opportunità, può disporre che la causa sia discussa oralmente”.

“La discussione in pubblica udienza e negli altri casi davanti alla camera di consiglio è preceduta dalla relazione della causa”.

“La sentenza è depositata in cancelleria entro i 90 giorni successivi”.

*Art. 353 e 354*

Sono conservati nel testo attuale.

*Art. 355*

È soppresso.

*Art. 356 - Ammissione e assunzione delle prove.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il collegio se ordina la ammissione di prove o di altri incompetenti istruttori, designa il giudice delegato all’assunzione”.

Si applicano le norme relative alla istruzione probatoria di 1° grado.

*Art. 359 bis*

“Per gli appelli al pretore contro le sentenze del giudice di pace, si applicano le norme relative allo svolgimento del processo avanti i pretori”.

### CAPO TERZO

#### Del ricorso per Cassazione.

All’art. 363 c.p.c., aggiungere:

*Art. 363 bis - Disciplina dei ricorsi, a sensi dell’art. 111 della Costituzione.*

“I provvedimenti diversi dalle sentenze in grado d’appello o in unico grado non possono essere impugnati con ricorso a sensi dell’art. 111 della Costituzione per motivazione insufficiente o contraddittoria”.

*Art. 367 - Sospensione del processo di merito.*

L’art. 367 c.p.c. è soppresso.

*Art. 375 - Pronuncia in camera di consiglio.*

Al 1° comma si aggiunge:

“La corte, sempre con decisione in camera di consiglio, può anche rigettare il ricorso principale e quello incidentale, se siano manifestamente infondati”.

*Art. 377*

Aggiungere l’art. 377 bis - *Riunione dei processi.*

“Il primo presidente, su richiesta delle parti o del P.M. o d’ufficio, può ordinare la riunione dei procedimenti che presentano identità di questioni per essere decisi in modo omogeneo”.

TITOLO IV°  
“NORME PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA  
DI LAVORO”

*Art. 429 - Pronunzia della sentenza.*

Il 3° comma è sostituito dal seguente testo:  
“Il giudice, quando pronuncia la sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro, per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno subito dal lavoratore, indipendentemente dai limiti di cui agli artt. 1225 e 1227 c.p.c., condannando al pagamento della somma relativa”.

LIBRO III°  
“DEL PROCESSO DI ESECUZIONE”

TITOLO I°  
Del titolo esecutivo e del precetto.

Il testo degli artt. 474-475-476-477-478-479 c.p.c. è invariato.

*Art. 480 - Forma del precetto:*

Il 3° comma è sostituito dal seguente:  
“Il precetto deve inoltre contenere una dichiarazione di residenza o elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il pretore, nel cui circondario si intende agire in via esecutiva. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al pretore del luogo in cui esso è stato notificato e le notificazioni si fanno presso la cancelleria del giudice stesso”.

Il testo degli artt. 481-482 c.p.c. è invariato.

TITOLO II°  
Della espropriazione forzata in generale.

§ 1 - *Della espropriazione forzata in generale.*

SEZIONE I. - *Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale.*

Il testo dell'art. 483 è invariato

*Art. 484 - Giudice dell'esecuzione.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“La espropriazione è diretta da un giudice. Nelle preture alle quali sono addetti più magistrati, la nomina del giudice preposto a dirigere l'esecuzione è fatta dal pretore dirigente alla presentazione del fascicolo da parte del cancelliere nei giorni successivi alla sua formazione”.  
“Sono soppressi il 3° ed il 4° comma”.

Dopo l'art. 484, aggiungere:

*Art. 484 bis - Termine per l'intervento di terzi e fissazione della udienza di verifica degli interventi.*

“Il giudice dell'esecuzione, dopo aver acquisito il fascicolo ai sensi del precedente art. 484, emette un decreto con cui stabilisce il termine entro il quale i terzi possono eventualmente intervenire nel processo esecutivo ed una udienza successiva in cui procederà all'esame delle domande pervenute”.

“Il cancelliere cura la notifica del decreto al creditore precedente ed al debitore esecutato e la sua pubblicazione sul bollettino dei protesti e delle esecuzioni curato dalla Camera di commercio ed in altri fogli commerciali o in giornali scelti dal giudice ove lo stesso lo disponga”.

Il testo degli artt. 485-486-487 c.p.c. è invariato.

*Art. 488 - Fascicolo dell'esecuzione.*

Il 1° comma è invariato.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice dell'esecuzione può autorizzare il creditore a depositare in luogo dell'originale, una copia autentica del titolo esecutivo, con obbligo di presentare l'originale ad ogni richiesta del giudice”.

*Art. 489 - Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.*

Il testo attuale è invariato.

*Art. 490 - Pubblicità degli avvisi.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, il pretore dispone che oltre alla sua affissione per tre giorni consecutivi nell’albo dell’ufficio giudiziario, davanti al quale si procede, la natura ed il suo contenuto siano divulgati nei fogli commerciali del segmento di mercato al quale appartiene il bene da espropriare e nel caso di immobile sul foglio annunci legali della provincia e in determinati giornali per una o più volte”.

SEZIONE II - *Del pignoramento.*

Il testo dell’art. 491 è invariato.

*Art. 492 - Forma del pignoramento.*

È invariato il 1° comma.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Quando la legge richiede che l’ufficiale giudiziario nel compiere il pignoramento sia munito di titolo esecutivo, il pretore competente per l’esecuzione può concedere al creditore l’autorizzazione prevista dall’art. 488, 2° comma”.

Gli artt. 493-494-495-496-497 sono invariati.

SEZIONE III - *Dell’intervento dei creditori.*

Il testo dell’art. 498 è invariato.

*Art. 499 - Intervento.*

Il 1° comma è invariato.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“Il ricorso deve contenere l’indicazione del credito e del titolo di esso, i documenti ed i mezzi di prova, la domanda di partecipare alla distribuzione della somma ricavata e la dichiarazione di residenza nel comune dove ha sede il giudice dell’esecuzione”.

Dopo l’art. 499 aggiungere:

*Art. 499 bis - Attività e decisione del giudice sulle domande di intervento.*

“Il giudice dell’esecuzione nell’udienza di cui all’art. 485

o in altra successiva, alla quale ritenesse di rinviare o proseguire l'esame dei crediti, sente le parti, i creditori intervenuti, esamina i documenti, assume anche a sommarie informazioni le prove indicategli, ammette o rigetta le domande di intervento”.

*Art. 499 ter - Opposizione contro i provvedimenti del giudice sugli interventi.*

“Contro il provvedimento che ammette od esclude le domande dei creditori intervenuti, può essere avanzata opposizione mediante ricorso al medesimo giudice d'esecuzione dai contro-interessati entro 10 giorni dalla comunicazione del deposito del provvedimento opposto”.

“Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto la udienza di comparizione degli oppositori e delle altre parti per la trattazione dell'opposizione e dispone la notifica del ricorso e del decreto a cura del cancelliere”.

*Art. 499 quater - Attività del giudice sulle opposizioni.*

“All'udienza fissata ai sensi dell'articolo che precede, il giudice, sull'accordo delle parti, provvede all'ammissione o alla esclusione del credito modificando lo stato passivo. In caso contrario provvede all'istruttoria della causa, alla eventuale revoca o sospensione dell'ammissione disposta e decide la controversia”.

“Il provvedimento di ammissione del credito e la decisione sull'opposizione hanno effetti di titolo esecutivo endo-processuale”.

*Art. 500 - Effetti degli interventi.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Gli interventi proposti tempestivamente, danno diritto di partecipare alla espropriazione forzata e di provocare atti espropriativi dopo la loro ammissione da parte del giudice”.

“Essi danno anche diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, con anteriorità rispetto ai creditori chirografari, intervenuti tardivamente”.

“Gli interventi proposti tardivamente, anche se ammessi, danno diritto solo a partecipare alla distribuzione del ricavato, osservate le cause legittime di prelazione”.

SEZIONE IV - *Della vendita e dell'assegnazione.*

Il testo degli artt. 501-502-503-504 è invariato.

*Art. 505 - Assegnazione.*

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Se vi sono altri creditori che sono stati ammessi dal giudice, ciascuno di essi individualmente, tutti o alcuni tra loro in via congiunta, possono chiedere l'assegnazione del bene offrendo idonee garanzie di liquidare gli altri creditori”.

*Art. 506 - Valore dell'assegnazione.*

Si aggiunge il seguente 3° comma:

“Se sono andate deserte precedenti sperimenti di vendita, il giudice decide i prezzi base dell'assegnazione tenendo conto di quelli anteriori ai quali sono mancati gli offerenti e decide sulla domanda”.

Il testo degli artt. 507-508 c.p.c. è invariato.

SEZIONE V - *Della distribuzione della somma ricavata.*

Il testo degli artt. 509-510-511 c.p.c. è invariato.

*Art. 512 - Risoluzione delle controversie.*

Il testo dell'art. 512 è sostituito dal seguente:

“Se in sede di distribuzione sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice della esecuzione provvede all'istruzione della causa e decide sulla stessa”.

“Il giudice se non sospende totalmente il procedimento, procede alla distribuzione della parte della somma non controversa”.

Aggiungere:  
SEZIONE VI - *Della moratoria e dei concordati.*

*Art. 512 bis - Della moratoria.*

“Il debitore anche prima dell’inizio dell’esecuzione, può chiedere al pretore competente per territorio della propria residenza, di ammetterlo al beneficio di una moratoria, non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile, per il pagamento dei propri debiti, quando dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà e di fare comprovato affidamento sull’incasso di somme sufficienti ad estinguere le obbligazioni”.

“La domanda deve indicare la durata della moratoria richiesta, le garanzie offerte, una descrizione analitica della situazione patrimoniale con specificazione delle poste attive e di quelle passive, indicare la prova dell’entità e degli incassi di somme ed ogni altro elemento utile ad identificarle in ordine alla loro idoneità ad estinguere le obbligazioni”.

“Il pretore decide se prendere o meno in considerazione la proposta in base agli elementi desumibili dalla domanda ed ai documenti dopo aver assunto sommarie informazioni; in caso affermativo, concede una dilazione non superiore a mesi 3, in attesa del voto dei creditori sulla domanda. Egli nomina altresì un commissario che vigili sulla condotta del debitore durante la moratoria provvisoria, depositi una sommaria relazione sugli accertamenti compiuti, interpelli i creditori e raccolga le loro manifestazioni di voto, in una seduta congiunta o anche per corrispondenza raccomandata”.

“La domanda si intende approvata se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori sia numericamente che per entità di crediti. Il pretore, se la domanda è approvata e la ritiene meritevole di accoglimento, concede la chiesta moratoria, ne determina la durata, nomina il commissario giudiziale per la residua durata ed il comitato dei creditori”.

*Art. 512 ter - Effetti della moratoria.*

“Durante la moratoria non si può iniziare né proseguire alcuna esecuzione contro il debitore. Il corso di tutte le prescrizioni o perenzioni rimane sospeso”.

“Il commissario adempie agli incarichi conferitigli dal giudice, procede all’inventario dell’attivo e del passivo, sorveglianza sulla condotta del debitore, ed in particolare sull’andamento del suo patrimonio e sulla permanenza delle garanzie”.

“Riferisce dei propri accertamenti periodicamente alla delegazione dei creditori ed al giudice”.

“Nel caso di fatti che lo giustificano, propone al giudice la revoca della moratoria”.

*Art. 512 quater - Del concordato ordinario.*

“L’esecutato, nel caso in cui i suoi debiti superino le attività, può domandare al giudice dell’esecuzione di essere ammesso al beneficio del concordato”.

“La domanda deve contenere la situazione patrimoniale con un dettagliato elenco delle attività e delle passività, il loro importo, il grado di prelazione, la natura dei cespiti attivi, la indicazione del loro valore anche sulla base di stime di esperti, e deve esprimere l’offerta ai creditori di una somma complessiva, sufficiente al pagamento dei creditori privilegiati al 100% e di quelli chirografari in una percentuale concordataria precisata”.

“Deve inoltre indicare l’offerta di garanzia ed i termini dei pagamenti”.

“La domanda deve essere presentata al giudice dell’esecuzione che, sulla base della documentazione allegata, decide se prenderla in considerazione o meno”.

“Nel caso che egli decida di prenderla in considerazione, concede una moratoria provvisoria non superiore a mesi tre, in attesa del voto dei creditori, nomina un commissario e dà disposizioni allo stesso perché vengano interpellati i creditori e dispone la loro votazione, fissando a tale uopo una riunione avanti a se stesso o, in alternativa, avanti il commissario giudiziale”.

*Art. 512 quinquies - Della approvazione e dell'omologa del concordato.*

“Il commissario deve depositare una relazione sullo stato patrimoniale del debitore e sulle garanzie offerte, con congruo anticipo rispetto all'adunanza dei creditori”.

“All'adunanza dei creditori il debitore deve intervenire per dare gli schiarimenti che gli venissero richiesti. Il giudice dell'esecuzione o il commissario, delegato allo scopo, sottopone il concordato all'approvazione dei creditori. Le adesioni possono pervenire anche per posta se recano il timbro di partenza compreso nei 10 giorni successivi all'adunanza”.

“Il concordato si ritiene accettato quanto vi ha aderito la maggioranza dei creditori rappresentanti almeno i 2/3 dell'importo complessivo dei creditori. I creditori privilegiati e quelli garantiti da ipoteca o da pegno non sono compresi nel computo né per la persona né per i loro crediti”.

“Successivamente alla scadenza del termine fissato per far pervenire per iscritto il voto, il giudice d'esecuzione pronuncia la omologa del concordato sempre che sia sufficientemente garantita la sua esecuzione che comporti l'integrale soddisfacimento dei creditori privilegiati”.

“Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori e produce l'estinzione dei pignoramenti dei beni”.

“Il debitore è tenuto a depositare presso una banca designata dal giudice d'esecuzione le somme occorrenti a soddisfare i riparti relativi ai crediti contestati, sino a causa finita”.

*Art. 512 sexies - Del concordato con cessione dei beni su offerta dell'esecutato o su domanda dei creditori.*

“L'esecutato, sempre nel caso di insufficienza dell'attivo, può offrire ai creditori i propri beni contro la rinuncia da parte loro alla quota dei crediti non coperta dal ricavato della liquidazione”.

“La domanda deve essere rivolta al giudice d'esecuzione, deve contenere un dettagliato elenco delle attività e del loro valore, anche con l'allegazione di stime di esperti, l'importo ed il grado di prelazione delle passività”.

“Il giudice, se decide di prendere in considerazione la domanda, dispone una moratoria di durata non superiore a tre mesi, per una sola volta, nomina un commissario perché provveda a redigere l’inventario dei beni, all’accertamento del loro valore anche a mezzo di esperti da lui nominati e predisponga un rapporto sulla convenienza della proposta e promuova e curi la convocazione dei creditori e lo assista nell’espletamento dei successivi incombeni. Nel caso che la proposta sia approvata dalla maggioranza dei creditori rappresentanti i 2/3 dell’importo complessivo, il giudice dell’esecuzione nomina uno o più liquidatori ed il comitato dei creditori”.

“Sempre nel caso di insufficienza dell’attivo, in assenza di una offerta di concordato con cessione dei beni da parte del debitore, uno o più creditori, in cordata tra loro, anche a nome e per conto di società all’uopo costituite, possono proporre di rilevare le attività del debitore con l’offerta di estinguere al cento per cento i debiti privilegiati ed in misura percentuale i creditori chirografari e con la promessa impegnativa di assicurare la liberazione del debitore, in caso di omologa”.

“La domanda deve essere corredata dalla descrizione della situazione patrimoniale del proponente”.

“Il giudice dell’esecuzione sente il debitore, dispone una moratoria non superiore a 3 mesi, con lo scopo di conservare i beni oggetto della domanda di rilievo, nell’attesa delle deliberazioni, nomina un commissario per gli accertamenti di cui al precedente comma 3°”.

“Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell’art. 512 quinquies”.

Dopo la sezione V inserire la sezione VI seguente:  
SEZIONE VI - *Della revocabilità e impugnabilità dei provvedimenti del giudice d’esecuzione.*

*Art. 512 septies - Della revocabilità dei provvedimenti.*

“Il debitore ed il creditore concorrenti, se contestano la

adeguatezza dei provvedimenti del giudice per raggiungere lo scopo del miglior realizzo finalizzato al maggior soddisfo dei creditori, senza una distruzione evitabile di beni e valori, possono in ogni momento, prima dell'esecuzione dell'atto, chiederne al giudice la revoca e la modifica".  
"Le ordinanze che dispongono su tali istanze, non sono autonomamente reclamabili ed impugnabili".

*Art. 512 octies - Della reclamabilità anche nel merito dei provvedimenti del giudice.*

"I provvedimenti del giudice di esecuzione che danno disposizioni sulla formazione dello stato passivo della espropriazione, sulla vendita, sull'assegnazione, sulla omologa della moratoria, sui concordati, sul progetto di distribuzione sono reclamabili anche nel merito avanti il tribunale che pronuncia in camera di consiglio, sentiti i procuratori delle parti, con provvedimento non ricorribile per Cassazione".

"Per quanto non previsto si applicano le disposizioni dell'art. 617 bis".

## CAPO SECONDO

Della espropriazione mobiliare presso il debitore.

SEZIONE I - *Del pignoramento.*

Il testo dell'art. 513 c.p.c. è invariato.

Dopo l'art. 513 si aggiunge:

*Art. 513 bis - Indagini patrimoniali.*

"Se la ricerca di cui all'articolo che precede ha esito negativo, il giudice d'esecuzione, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a svolgere le opportune indagini dove il debitore ha il domicilio, la residenza, o si ha ragione di ritenere che possieda beni, autorizzandolo, se necessario, a richiedere informazioni agli istituti di credito, agli organi dello Stato, alle società che esercitano anche attività di gestione, di intermediazione

finanziaria, anche in forma fiduciaria. L'ufficiale giudiziario procede nel termine di giorni 120 e redige processo verbale delle attività svolte, della documentazione ricevuta e l'elenco dei beni, depositandolo in cancelleria".

"Il debitore può indicare all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre a pignoramento ed i luoghi dove si trovano, con dichiarazione da depositare in cancelleria".

"Se le dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziario non rispondono al vero o sono incomplete, sia che provengano dal debitore che da terzi, si applica la pena pecuniaria da £. 3 milioni a £. 30 milioni".

"Presso la cancelleria della pretura è istituito un registro pubblico dei debitori assoggettati all'indagine sopra descritta".

"Nel bollettino dei protesti e delle esecuzioni curati dalle Camere di commercio deve essere inserito il nominativo dei debitori oggetto di esecuzione e di quelli nei cui confronti sia stato levato verbale di pignoramento negativo".

*Art. 514 - Cose mobili assolutamente impignorabili.*

Il n. 2 dell'art. 514 è sostituito dal seguente:

"2) L'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i mobili non di pregio che arredano la residenza del debitore, gli elettrodomestici".

Il n. 3 è sostituito dal seguente:

"3) I commestibili, i combustibili e le somme occorrenti al mantenimento della famiglia del debitore, per una durata di mesi 3".

Fermo nel resto il testo dell'articolo.

Il testo degli artt. 515-516-517-518-519-520-521-522-523-524 c.p.c. rimane invariato.

*SEZIONE II - Dell'intervento dei creditori.*

*Art. 525 - Condizione e tempo dell'intervento.*

Il testo dell'articolo è sostituito dal seguente:

"Possono intervenire a norma dell'art. 499 tutti coloro che nei confronti del debitore hanno un credito liquido, an-

che se sottoposto a termine o condizione”.

“Per gli effetti di cui agli articoli seguenti, l’intervento deve avvenire non oltre l’udienza fissata dal giudice per l’esame e la ammissione dei crediti”.

*Art. 526 - Facoltà dei creditori intervenuti.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“I creditori intervenuti ed ammessi, partecipano alla espropriazione dei mobili pignorati e possono provocarne i singoli atti”.

*Art. 527 - Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione.*

Sopprimere nel 1° comma, il riferimento all’art. 525, 3° comma.

*Art. 528 - Intervento tardivo.*

Sopprimere il riferimento al 3° comma dell’art. 525 c.p.c.

### SEZIONE III - *Dell’assegnazione e della vendita*

*Art. 529 - Istanza di assegnazione o di vendita.*

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Decorso il termine di cui all’art. 501, il creditore pignorante ed ognuno dei creditori intervenuti ed ammessi, può chiedere la distribuzione del danaro e la vendita di tutti gli altri beni”.

Il testo del 2° e 3° comma è invariato.

*Art. 530 - Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita.*

Il testo del 4° comma è sostituito dal seguente:

“Se vi sono opposizioni il pretore le decide con ordinanza e dispone l’assegnazione o la vendita”.

Il testo dell’art. 531 è invariato.

*Art. 532 - Vendita a mezzo di intermediario.*

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Quando lo ritiene opportuno il pretore può autorizzare l’ufficiale giudiziario ad incaricare un intermediario per la ricerca di persone interessate all’acquisto delle cose pignorate ed a fargli pervenire offerte d’acquisto. Egli può anche disporre che le cose pignorate siano affidate ad un commissario affinché proceda alla vendita”.

Il 2° e 3° comma sono invariati.

*Art. 533 - Obblighi del commissario.*

Il testo è invariato.

Il testo degli artt. 534-535-536-537 c.p.c. è invariato.

*Art. 538 - Nuovo incanto.*

Il testo del 2° comma è sostituito dal seguente:

“Se delle cose invendute nessuno dei creditori chiede l’assegnazione, per il prezzo fissato a norma dell’art. 535, 2° comma, il pretore su richiesta di uno dei creditori ammessi, ordina un nuovo incanto fissando il nuovo prezzo base per l’asta”.

“Dopo che sia andato deserto il nuovo incanto, il creditore pignorante e quelli intervenuti ed ammessi, possono chiedere l’assegnazione del bene al prezzo stabilito per l’incanto deserto che immediatamente precede”.

“La procedura prosegue ulteriormente attraverso nuovi incanti o l’assegnazione a prezzi ribassati, se sono state inoltrate domande finalizzate a tali incombenzi”.

Il testo degli artt. 539 e 540 c.p.c. è invariato.

*SEZIONE IV - Della distribuzione della somma ricavata.*

Il testo degli artt. 541 e 542 rimane invariato.

### CAPO TERZO

Della espropriazione presso terzi.

*SEZIONE I - Del pignoramento e dell’intervento.*

Il testo degli artt. 543-544-545-546-547-548-549-550-551 c.p.c. rimane invariato.

SEZIONE II - *Dell'assegnazione della vendita.*

Il testo degli artt. 552-553-554 c.p.c. rimane invariato.

CAPO QUARTO

Della espropriazione immobiliare.

SEZIONE I - *Del pignoramento.*

Il testo degli artt. 555-556-557-558-559-560-561 e 562 rimane inalterato.

SEZIONE II - *Dell'intervento dei creditori.*

*Art. 563 - Condizioni e tempo dell'intervento.*

Il testo del 1° comma è inalterato.

È soppresso il 2° comma.

*Art. 564 - Facoltà dei creditori intervenuti.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“I creditori intervenuti ed ammessi partecipano all'espropriazione dell'immobile pignorato e possono provocarne i singoli atti”.

*Art. 565 - Intervento tardivo.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“I creditori chirografari che intervengono oltre l'udienza fissata dal giudice per l'esame e l'ammissione delle domande di intervento, ma prima di quella prevista nell'art. 596, concorrono alla distribuzione di quella parte della somma ricavata che sopravanza dopo che sono soddisfatti i diritti del creditore pignorante o di quelli intervenuti in precedenza ed a norma dell'articolo seguente”.

*Art. 566 - Intervento dei creditori iscritti e privilegiati.*

Il testo dell'art. 566 è invariato.

SEZIONE III - *Della vendita e dell'assegnazione.*

§ 1 - *Disposizioni generali.*

*Art. 567 - Istanza di vendita.*

Si aggiunge il 3° comma del seguente tenore:

“In mancanza della produzione dei documenti di cui al comma precedente, il giudice di esecuzione incarica della acquisizione degli stessi il perito successivamente designato per la stima dello immobile, di cui all’articolo seguente”.

*Art. 568 - Determinazione del valore dell'immobile.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il valore è determinato dal giudice sulla base degli elementi forniti dalla parte e di quelli che gli può fornire un esperto da lui nominato”.

*Art. 569 - Provvedimenti per l'autorizzazione della vendita.*

Il 4° comma è sostituito dal seguente:

“Se vi sono opposizioni il tribunale le decide con ordinanza e dispone la vendita dell’immobile”.

“È invariato il testo degli altri commi”.

§ 2 - *Vendita senza incanto.*

*Art. 570 - Avviso della vendita.*

Il testo rimane invariato.

*Art. 571 - Offerte d'acquisto.*

È soppresso l’inciso del 1° comma “tranne il debitore”.

*Art. 572 - Deliberazione sull'offerta.*

Il testo del 2° comma è soppresso. Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“Il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all’incanto”.

È conservato il testo del 1° e del 4° comma.

Il testo degli artt. 573-574-575 rimane invariato.

§ 3 - *Vendita con incanto.*

Il testo degli artt. 576-577-578 rimane inalterato.

Art. 579 - *Persone ammesse agli incanti.*

È soppresso l'inciso del 1° comma "eccetto il debitore".

Il testo degli artt. 580-581-582-583-584-585-586-587-588 è invariato.

Il testo degli artt. 589-590 rimane invariato.

Art. 591 - *Provvedimento di nuovo incanto e di assegnazione.*

Il testo è sostituito dal seguente:

"All'udienza di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, ordina che si proceda a nuovo incanto e stabilisce il prezzo base dello stesso".

"Se anche il nuovo incanto va deserto ed è presentata domanda di fissazione di successivi incanti dal creditore precedente o da quelli intervenuti, il giudice ordina nuovi incanti, stabilendo diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità".

"Il creditore precedente o quelli intervenuti possono chiedere la assegnazione dell'immobile, successivamente alla diserzione di un incanto, al prezzo base cui l'immobile non abbia trovato offerenti".

SEZIONE IV - *Dell'amministrazione giudiziaria.*

Il testo degli artt. 592-593-594-595 è invariato.

SEZIONE V - *Della distribuzione della somma ricavata.*

Il testo degli artt. 596-597-598 è invariato.

§ 5 - *Dell'espropriazione di beni indivisi.*

Il testo degli artt. 599 e 600 è invariato.

Art. 601 - *Divisione.*

Il testo del 1° comma è sostituito dal seguente:

“Se si deve procedere alla divisione l’esecuzione è sospesa finché sulla divisione stessa non sia intervenuto un accordo tra le parti o sia pronunciata da parte del giudice dell’esecuzione una sentenza di 1° grado passata in giudicato o sia comunicata una sentenza di 2° grado che rigetti l’appello avverso la stessa”.

Il testo del 2° comma è invariato.

§ 6 - *Dell’espropriazione contro il terzo proprietario.*

Il testo degli artt. 602-603-604 è invariato.

### TITOLO III°

Della esecuzione per consegna e rilascio.

Il testo degli artt. 605-606-607-608-609-610-611 è invariato.

### TITOLO IV°

Dell’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare.

Il testo degli artt. 612-613-614 è invariato.

### TITOLO V°

Delle opposizioni.

#### CAPO PRIMO

Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all’esecuzione.

SEZIONE I - *Delle opposizioni all’esecuzione.*

Il testo dell’art. 615 resta invariato.

*Art. 616 - Provvedimento del giudice dell’esecuzione.*

Il testo è sostituito dal seguente.

“Il giudice della esecuzione provvede alla istruzione a norma degli artt. 175 e seguenti e decide l’opposizione”.

SEZIONE II - *Delle opposizioni agli atti esecutivi e dei reclami contro provvedimenti del giudice d'esecuzione.*

Il testo dell'art. 617 c.p.c. è soppresso.

*Art. 617 bis - Revoca e modifica dei provvedimenti del giudice di esecuzione per irregolarità formali.*

“I provvedimenti del giudice d'esecuzione possono essere opposti per irregolarità formale davanti a lui fino a quando non sono stati eseguiti. Analogamente avanti il pretore territorialmente competente si propongono le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto, prima che sia iniziata la esecuzione”.

“Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile”.

*Art. 618 - Provvedimenti del giudice di esecuzione.*

Il 1° comma è invariato.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

“All'udienza dà i provvedimenti che ritiene indilazionabili con ordinanza non impugnabile.”

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“Il reclamo contro i provvedimenti indicati dall'art. 512 octies, si propone con ricorso al tribunale nel termine di giorni 30 dalla notificazione del provvedimento. Il tribunale pronuncia in camera di consiglio con provvedimento non ricorribile per Cassazione”.

SEZIONE III - *Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza.*

Il testo dell'art. 618 bis, 1° comma è invariato.

È soppresso il 2° comma.

CAPO SECONDO

Delle opposizioni di terzi.

Il testo dell'art. 619, 1° e 2° comma è invariato.

Il 3° comma è sostituito dal seguente:

“Se all’udienza le parti non raggiungono un accordo, il giudice di esecuzione provvede all’istruzione della causa a norma degli artt. 175 e seguenti c.p.c., e decide con sentenza appellabile”.

Il testo degli artt. 620 e 621 è invariato.

## TITOLO VI°

Della sospensione e della estinzione del processo.

### CAPO PRIMO

Della sospensione del processo.

Il testo degli artt. 623-624 c.p.c. è invariato.

Dopo l’art. 624 aggiungere:

*“Art. 624 bis - Sospensione della vendita per turbamento del mercato.*

Il giudice d’esecuzione, con provvedimento motivato, può sospendere la procedura di vendita all’incanto nel caso si verificano condizioni anomale per il regolare svolgersi di una trasparente gara tra offerenti.”

Il testo degli artt. 625-626-627 c.p.c. è invariato.

L’art. 628 è soppresso.

### CAPO SECONDO

Dell’estinzione del processo.

*Art. 629 - Rinuncia.*

Il testo è sostituito dal seguente:

“Il processo si estingue se prima dell’aggiudicazione e della assegnazione il creditore pignorante e quelli intervenuti tempestivamente ed ammessi rinunciano agli atti”.

“Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti anche i creditori intervenuti tardivamente, in quanto possibile si applicano le disposizioni dell’art. 306”.

Il testo degli artt. 630-631-632 c.p.c. è invariato.